



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)

*Class* 34.43.01 / fasc. DG-ABAP (GIADA) 20.87.5

*Class* 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 10.186.1

*Allegati:* 8

*All* Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Direzione Generale Valutazioni ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
[ID\_VIP 5641]  
(va@pec.mite.gov.it)

*All* Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS  
[ID\_VIP 5641]  
(ctva@pec.minambiente.it)

*Alla* Regione Autonoma della Sardegna  
Direzione generale della difesa dell'ambiente  
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)  
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

*Oggetto:* [ID\_VIP: 5641] **PROVINCIA DI NUORO (Comuni di Bitti e Onani) – PROVINCIA DI SASSARI (Comune di Buddusò): Progetto di un parco eolico denominato "ONANIE", composto da n. 6 aerogeneratori con potenza complessiva di 37,2 MW (già 33,6 MW) ed opere connesse – PROVINCIA DI ORISTANO (Comune di Santa Giusta) – Porto di Oristano – PROGETTO DEFINITIVO.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC)

Proponente: Sardeolica S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

*e. p. c.*

*All* Ministero dell'università e della ricerca  
Direzione generale della ricerca  
(dgricerca@pec.mur.gov.it)

*e. p. c.*

*All* Istituto Nazionale di Fisica Nucleare  
(presidenza@pec.infn.it)



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

03/05/2023

e.p.c.

*Alla* Regione Autonoma della Sardegna  
Direzione generale della Presidenza  
Autorità di Gestione FSC  
(presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it)

e.p.c.

*All'* Ufficio di Gabinetto  
del Ministro della cultura  
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e.p.c.

*Alla* Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per le province di Sassari e Nuoro  
(sabap-ss@pec.cultura.gov.it)

e.p.c.

*Alla* Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna  
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

e.p.c.

*All* Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della Direzione generale ABAP

e.p.c.

*All* Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico  
della Direzione generale ABAP

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato "Ministero della cultura".

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137".

**VISTO** il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance".

**VISTO** il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito "Soprintendenza speciale per il PNRR") e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

*MA*  
*R*

**VISTO** l'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti".

**CONSIDERATO**, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

**VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

**CONSIDERATO** che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica", dovendosi qui intendere esteso il riferimento al "competente direttore generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

**VISTO** il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

**VISTO** il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

*MA*  
\*

**VISTA** la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante “*Verifica preventiva dell’interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche*”.

**CONSIDERATO** che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l’art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l’art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: “*2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*”, di fatto confermando l’assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

**CONSIDERATE** la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell’11/03/2022 e n. DGABAP 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

**CONSIDERATO** che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell’allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

**CONSIDERATO** che **Sardeolica S.r.l.**, con nota prot. n. 2020-085 del 22/10/2020, ha presentato istanza al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’allora competente Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito “Direzione generale ABAP”), ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto di fattibilità tecnico economica relativo al **Progetto di un parco eolico denominato "ONANIE", composto da n. 6 aerogeneratori con potenza complessiva di 33,6 MW ed opere connesse – Progetto Definitivo**, da localizzarsi nei comuni di Bitti (NU), di Onanì (NU) e di Buddusò (SS), con successiva definizione del porto di Oristano quale punto di accesso posto in comune di Santa Giusta (OR).

**CONSIDERATO** che l’intervento in progetto, nella sua versione originaria, consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 6 aerogeneratori (di 5,6 MW di potenza ciascuno e per una potenza complessiva dell’impianto industriale pari a 33,6 MW), di grande taglia (altezza massima fuori terra, misurata al mozzo, pari a 125 m; diametro massimo del rotore 162 m; altezza totale 206 m), nei territori dei comuni di Onanì (NU), Bitti (NU) e Buddusò (SS), con le relative opere funzionali alla connessione dell’impianto alla rete di trasmissione nazionale (RTN). L’area interessata dall’installazione degli aerogeneratori ricade interamente nel territorio del Comune di Onanì (NU) ed interessa una superficie di circa 177 ha, sviluppandosi lungo un crinale a nord dell’abitato, al confine con la Colonia penale di Mamone, ad una altezza di circa 700 m s.l.m. Sono previste tutte le necessarie opere civili quali piazzole di servizio degli aerogeneratori, viabilità di accesso (con interventi di adeguamento della viabilità esistente e realizzazione di nuovi tratti di viabilità, con larghezza di circa 5 m e relative eventuali banchine e cunette; si prevede l’adeguamento della viabilità esistente per circa 2980 m e tratti di viabilità di nuova costruzione per circa 3900 m), nonché le opere elettriche che contemplano la posa di linee in M.T. da 30 kV, da realizzarsi tramite scavi in trincea della profondità media di 1.20 m e funzionali ai collegamenti tra le singole turbine e la sottostazione di trasformazione MT/AT. I collegamenti degli aerogeneratori alla sottostazione di trasformazione consistono in due linee principali, ciascuna asservita a tre aerogeneratori. Le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’impianto interessano, oltre che il territorio di Onanì, anche quello dei Comuni di Bitti e

MA

\*

di Buddusò: il cavidotto M.T. di connessione tra gli aerogeneratori e la sottostazione elettrica, avrà una lunghezza complessiva di circa 21 km e seguirà in buona parte i tracciati della viabilità esistente interni alla Colonia penale di Mamone, la strada comunale sterrata Buddusò–Mamone e un tratto della S.S. 389 fino alla sottostazione, collocata alla periferia est di Buddusò. La sottostazione di trasformazione MT/AT che raccoglierà l'energia elettrica prodotta dall'impianto verrà realizzata nelle immediate vicinanze della Stazione Elettrica "Buddusò" di Terna S.p.A., di futura realizzazione, e la connessione alla R.T.N. sarà realizzata attraverso la costruzione di un raccordo di lunghezza di circa 350 m in cavo A.T. interrato. In adiacenza alla sottostazione di trasformazione era prevista un'area di circa 1230 mq di superficie per la futura realizzazione di un sistema di accumulo di energia di tipo elettrochimico della taglia nominale di 5 MVA/10 MWh. Con la documentazione integrativa presentata il 17/03/2022, il progetto originario è stato modificato prevedendo l'adozione di aerogeneratori aventi potenza ciascuno pari a 6,2 MW, invece dei precedenti 5,6 MW, portando la potenza complessiva del nuovo impianto industriale a 37,2 MW, come anche l'eliminazione dell'area individuata per l'alloggiamento del futuro sistema di accumulo energetico e lo spostamento del tracciato del cavidotto di collegamento alla RTN per un tratto di circa 280 m al fine di evitare la sua interferenza con la Colonia penale di Mamone.

**CONSIDERATO** che la **Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. m\_amte.MATTM\_RU.U.0095370 del 19/11/2020, ha chiesto a Sardeolica S.r.l. di perfezionare l'istanza di VIA del 22/10/2020.

**CONSIDERATO** che Sardeolica S.r.l., con nota prot. n. 2020-098 del 25/11/2020, ha perfezionato presso l'autorità competente l'istanza di VIA del 22/10/2020.

**CONSIDERATO** che la **Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. m\_amte.MATTM\_RU.U.0008937 del 29/01/2021, ha comunicato "... la procedibilità dell'istanza ..." di VIA e la pubblicazione sul proprio Portale VA della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico.

**CONSIDERATO** che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) Direzione generale ABAP nota prot. n. 3272 del 01/02/2021, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, come anche i contributi istruttori del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della medesima Direzione generale, precisando nel contempo che "*... Il progetto del parco eolico "ONANIE", già trasmesso con la suddetta istanza, non è stato integrato da Sardeolica S.r.l. con la presentazione anche del progetto dell'opera connessa relativa alle opere di rete consistenti nel potenziamento/rifacimento dell'esistente elettrodotto "Chilivani-Buddusò-Siniscola 2" a 150 kV, indispensabile per la completa connessione del suddetto impianto alla RTN. La presentazione del suddetto progetto connesso è prevista da Sardeolica S.r.l. "... non appena riceverà il progetto benestariato da Terna" (cfr. l'istanza del 22/10/2020, p. 2, con la quale si identifica la Green Energy Sardegna 2 S.r.l. come relativo soggetto capofila). La presentazione del suddetto progetto per il potenziamento/rifacimento dell'esistente elettrodotto "Chilivani-Buddusò-Siniscola 2" a 150 kV non risulta avvenuta da parte della Proponente e, comunque, non è stato reso pubblico sul sito web del MATTM-CreSS (ID\_VIP 5641), in contemporanea con la comunicazione della procedibilità dell'istanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota del 29/01/2021 sotto citata. In ogni caso, si deve rappresentare a codesta Soprintendenza ABAP che un progetto definitivo con una denominazione simile, ossia "Elettrodotto Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2" a 150 kV, consistente anch'esso nel potenziamento/rifacimento di quello esistente, è stato presentato nell'ambito del procedimento VIA di competenza statale, ancora in corso, relativo ad un altro impianto eolico, denominato "Bitti – Area PIP" (codice progetto MATTM-CreSS: ID\_VIP 5602), il cui proponente è la Green Energy Sardegna 2 S.r.l. Tuttavia, non si è in grado di stabilire, stante quanto comunicato dalla Sardeolica S.r.l., come anche dall'Autorità*

MA  
\*

competente con la nota del 29/01/2021 sotto citata, se tale ultimo progetto coincida con quello citato nella predetta istanza del 22/10/2020 ...”;

- b) Direzione generale ABAP nota prot. n. 6627 del 01/03/2021, con la quale è stato chiesto nuovamente il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;
- c) Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro prot. n. 3132 del 04/03/2021 (Allegato n. 1), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale, con la rappresentazione del vasto quadro di tutele e di beni di cui alla Parte II e Parte III del D.Lgs. n. 42 del 2004 presenti nell'area vasta considerata dal SIA e la richiesta di documentazione integrativa al fine di esprimere le proprie definitive valutazioni in merito alle opere proposte;
- d) Direzione generale ABAP – Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, nota prot. interno n. 7776 del 10/03/2021 (Allegato n. 2), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, concordando con quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente per la richiesta di documentazione integrativa finalizzata all'espressione del relativo parere endoprocedimentale definitivo;
- e) Direzione generale ABAP – Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, nota prot. interno n. 8238 del 12/03/2021 (Allegato n. 3), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, concordando con quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente per la richiesta di documentazione integrativa finalizzata all'espressione del relativo parere endoprocedimentale definitivo;
- f) Direzione generale ABAP nota prot. n. 8522 del 16/03/2021, con la quale è stato chiesto al Ministero della transizione ecologica, in qualità di autorità competente, di acquisire dal Proponente chiarimenti e documentazione integrativa al progetto, al SIA, alla Relazione paesaggistica e all'elaborato denominato “Documento di valutazione archeologica preventiva”, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152 del 2006, allegando alla medesima nota del 16/03/2021 il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente e i contributi istruttori dei Servizi II e III della Direzione generale ABAP;
- g) Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente, nota prot. n. 12890 del 28/05/2021, con la quale sono state trasmesse al Ministero della transizione ecologica le osservazioni regionali, affermando, tra l'altro, che “... 1. - il parco eolico è realizzato all'interno di aree gravate da usi civici. Si rileva che il comune di Onani ha adottato un Piano di valorizzazione e di recupero delle terre civiche, con Deliberazione del Consiglio n. 3 del 22 gennaio 2016, approvato dalla Regione Sardegna con D.P.G.R. n. 43 del 2 agosto 2016. La Proponente afferma che «Il Piano classifica l'area in cui ricadono gli aerogeneratori e le opere contermini accessorie, come zona D a potenziale attitudine allo sfruttamento eolico e ad altre fonti di energia rinnovabile e, pertanto, idonea ad ospitare il parco eolico Onanie.» ... 2. per quanto riguarda il Piano Paesaggistico Regionale – Assetto ambientale, le aree oggetto dell'intervento sono incluse tra le componenti di paesaggio a valenza ambientale. In particolare, gli aerogeneratori ricadono in aree seminaturali (2a - praterie e spiagge) e aree agroforestali (3c - colture erbacee specializzate), mentre il cavidotto che collega il parco eolico alla sottostazione di trasformazione attraversa aree caratterizzate da diversa naturalità, quali aree naturali e subnaturali (1b - boschi), aree seminaturali (2a - praterie e spiagge e 2b - boschi) e aree agroforestali (3b - impianti boschivi artificiali e 3c - colture erbacee specializzate); infine, la sottostazione sopraccitata, risulta essere ubicata in buona parte in aree naturali e subnaturali (1b - boschi) e in parte in aree agroforestali (3c - colture erbacee specializzate); 3. gli strumenti urbanistici vigenti del Comuni di Onani, Bitti e Buddusò individuano le aree interessate dagli interventi come aree agricole, in particolare: - gli aerogeneratori, la viabilità ed il cavidotto interni all'area produttiva del parco eolico, in territorio di Onani, ricadono nella zona E-agricola, sottozona E2, che include “aree di primaria importanza per le attività agricole - produttive”, la cui presenza è testimoniata dalla diffusa viabilità rurale, dai pinnettos [piccoli fabbricati (dispensa) in pietra locale, utilizzati dai pastori come depositi per gli alimenti o ricoveri per il bestiame], da abbeveratoi in pietra locale; la viabilità di nuova realizzazione ed il cavidotto

MA  
\*

esterni all'area produttiva, ma comunque ubicati nel territorio di Onani, ricadono in sottozona E4, che include "aree che, caratterizzate dalla presenza di preesistenza insediativa, sono utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali"; - il tratto di cavidotto che si sviluppa nel territorio del Comune di Bitti, ricade in zona E; il tratto che interessa il territorio del Comune di Buddusò ricade in zona E - sottozona E2 ed E5; - la sottostazione elettrica e l'adiacente area per il futuro sistema di accumulo energetico, ubicate nel territorio comunale di Buddusò, interessano la zona omogenea E – Agricola sottozona E2 ... 4. Per quanto riguarda gli impatti cumulativi, il Proponente non ha tenuto conto della concomitanza di diversi progetti che insisterebbero nell'area vasta ... 1. In merito al rischio di incendi, in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche e dell'estesa copertura arborea e arbustiva presente nell'area di intervento, si ritiene che la valutazione degli impatti debba tener conto della possibile interferenza degli aerogeneratori con lo spazio aereo utile al sorvolo dei mezzi aerei antincendio (Canadair), anche in relazione alla presenza di altri impianti ...". Alle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente, di cui alla nota del 28/05/2021 sopra citata, sono allegate le osservazioni del relativo Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale, prot. n. 13917 del 22/03/2021, che di seguito si riportano per la parte relativa alla conclusione assunta in merito agli impatti significativi rilevati: "... Dal punto di vista urbanistico, le pale eoliche, le strade ed il cavidotto interni all'area produttiva del Parco eolico, ricadono nella zona E-agricola, sottozona E2, che include "aree di primaria importanza per le attività agricole-produttive", la cui presenza è testimoniata dalla diffusa viabilità rurale, dai pinnettos, da piccoli fabbricati (dispensa) in pietra locale, utilizzati dai pastori come depositi per gli alimenti o ricoveri per il bestiame, da abbeveratoi in pietra locale. Le strade di nuova realizzazione ed il cavidotto esterni all'area produttiva, ma comunque ubicati nel territorio di Onani, si trovano nella sottozona E4, che include "aree che, caratterizzate dalla presenza di preesistenza insediativa, sono utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali"; il cavidotto che si estende nel territorio del Comune di Bitti, il cui strumento urbanistico è ancora il Piano di Fabbricazione, ricade in zona E. Il paesaggio che si osserva nella zona è fondamentalmente rappresentato da aree sub-pianeggianti o collinari, destinate a pascolo, prato-pascolo, prati artificiali ed erbai autunno-vernini; le altitudini sono comprese tra 560 e 690 metri s.l.m. e le pendenze massime sono intorno al 15%. Sono inoltre presenti vaste aree occupate da macchia mediterranea, con prevalenza di lentischio, olivastro, perastro, quercia da sughero, leccio e roverella. Nel P.P.R. l'area produttiva è classificata come area seminaturale (prateria) e area ad utilizzazione agro-forestale (colture erbacee specializzate) ... le aree destinate all'installazione degli aerogeneratori e alla realizzazione della viabilità di accesso agli stessi sono gravate da usi civici e pertanto vincolate ai sensi dell'art. 142, co.1, lett. h) del D.Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 18 delle N.T.A. del P.P.R. "le aree gravate da usi civici sono oggetto di conservazione e tutela ... (omissis) in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche" ... Si rileva che l'aerogeneratore OS06 è posto a 40 metri dal confine della Colonia Penale di Mamone, per cui non rispetta la distanza minima prevista dalla normativa regionale (pari al diametro del rotore, cioè 162 metri). La ditta proponente intende richiedere al Ministero della Giustizia l'assenso per la realizzazione della torre eolica a distanza inferiore a quella stabilita dalla norma ... L'elemento di maggior impatto paesaggistico, conseguente alla realizzazione degli interventi in progetto è senza dubbio quello visivo, dovuto prima di tutto alle dimensioni degli aerogeneratori di grande taglia, che appaiono indubbiamente come elementi di intrusione in un paesaggio caratterizzato da una morfologia dolce e collinare, da una spiccata naturalità e attualmente quasi privo di elementi di carattere antropico che sovrastano gli elementi naturali, fatta eccezione per la presenza di diversi impianti di minieolico (effetto cumulativo), che pur inserendosi in genere nel paesaggio, provocano talvolta un'azione di disturbo all'osservatore, nelle situazioni in cui le pale si rendono visibili dai centri abitati. E' facilmente comprensibile il forte impatto visivo conseguente all'installazione di aerogeneratori di grande taglia, cioè con dimensioni medie di circa 6 volte superiore a quelli del minieolico relativamente all'altezza e di circa 10 volte superiore per quanto riguarda il diametro del rotore. Gli aerogeneratori si collocano in posizione frontale alla catena del Monte Albo e sono ben visibili dai centri abitati di Bitti ed Onani. In particolare, le fotosimulazioni allegate al progetto mostrano che tutti i 6 aerogeneratori sono intervisibili dai seguenti beni paesaggistici e

MA

A

tratti stradali: punti di scatto n. 1-2 (Parrocchia S. Cuore e Chiesa-nuraghe di S. Pietro ad Onani), n. 5 (Chiesa di Su Bonu Caminu di Bitti), n. 27 (Nuragheddu di Onani), n. 18 (Monte Albo di Lula), n. 10 (S.P. 50, Km. 29-Onani), n. 19-17-16 (S.P.3- km. 14- Km. 20.900 e km.23- Lula). Infine essi risultano tutti intersvisibili dalle zone di particolare interesse archeologico censite nel P.U.C. di Onani, di cui si è già detto precedentemente, e dal Monte Ortobene di Nuoro, sottoposto a vincolo dal D.M. 10.03.1956 (punto di scatto n. 23), sebbene in questo caso la distanza, pari a circa 22 km., tenda ad attenuare l'impatto visivo. Infine si fa presente che il Servizio scrivente ha esaminato ed espresso il proprio parere relativamente a diversi altri impianti eolici, ricadenti nello stesso Comune o in Comuni limitrofi, il cui iter autorizzativo è ancora in corso: parco eolico Bitti-Mamone, parco eolico Bitti-Onani, parco eolico Bitti-Tenerass, parco eolico Bitti-Area PIP, parco eolico Osidda-Orune, per i quali si avrebbe un effetto cumulativo. Gli altri elementi di criticità sono rappresentati da: - sottrazione di estese superfici alla coltivazione agricola (soprattutto in riferimento alle zone E2) poiché l'installazione degli aerogeneratori comporta la realizzazione di un plinto isolato in conglomerato cementizio armato, a sezione circolare, con diametro di 28 metri e profondità di circa 4,5 metri dal piano di progetto. Il piano di dismissione non prevede l'eliminazione delle fondazioni, ma solamente il loro interrimento alla profondità di un metro, una volta che è stata rimossa la torre eolica. Per quanto riguarda le piazzole, in fase di cantiere si prevede l'occupazione di una superficie pari a circa 21.000 mq., mentre in fase di esercizio tale superficie sarà ridotta a circa 6.700 mq., poiché dopo l'installazione si procederà al ripristino di una parte delle stesse, per cui il suolo definitivamente occupato sarà quello relativo alle basi delle torri ed alla parte carrabile da utilizzare per le operazioni di manutenzione e controllo[;] - eliminazione, in alcuni casi, per la realizzazione delle piazzole, di copertura arborea. Tale effetto sarà mitigato con il reimpianto degli alberi lungo le scarpate delle piazzole stesse, dopo l'installazione delle pale, avvalendosi della supervisione del personale del C.F.V.A. Le suddette aree adibite a piazzole comportano un evidente impatto paesaggistico di tipo visivo, dovuto alla assenza di vegetazione, sostituita da rivestimento con materiale arido e fortemente costipato, che rende tali superfici inutilizzabili per le pratiche agro-zootecniche fino alla dismissione dell'impianto ...";

- h) Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente nota prot. n. 13255 del 03/06/2021, con la quale ha inoltrato le proprie osservazioni integrative sul progetto di cui trattasi, trasmettendo il contributo istruttorio reso, in senso negativo alla realizzazione del presente progetto e di quelli indicati nella medesima nota (v. progetti di impianti industriali eolici identificati dal MiTE-VA con i codici ID\_VIP 5471, 5476, 5602, 5641 e 5581), dal Centro Regionale di Programmazione (nota prot. n. 4032 del 28 maggio 2021, acquisita al prot. D.G.A. n. 12910 del 31.05.2021), stante le forti criticità riscontrate in merito alle interferenze possibili tra i progetti di impianti industriali in questione e le iniziative che riguardano la miniera di Sos Enattos, come comunicato anche dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dai comuni di Lula e Bitti nelle osservazioni trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- i) Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo nota prot. n. m\_amte.MATTM\_.RU.U.0117347 del 28/10/2021, con la quale ha trasmesso a Sardeolica S.r.l. la richiesta di documentazione integrativa formulata dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS con la nota prot. n. CTVA/4810 del 24/09/2021, chiedendo, altresì, di dare riscontro all'eguale richiesta formulata dalla Direzione generale ABAP con la nota prot. n. 8522 del 16/03/2021 e di controdedurre le osservazioni pervenute durante la consultazione del pubblico;
- j) Sardeolica S.r.l. nota prot. n. 2021/124 del 15/11/2021, con la quale chiede all'autorità competente la sospensione del procedimento per 120 giorni al fine di corrispondere alla richiesta di integrazioni pervenutale il 28/10/2021;
- k) Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo nota prot. n. m\_amte.MATTM\_.RU.U.0000916 del 05/01/2022, con la quale è stato comunicato il nulla osta dell'autorità competente alla sospensione del procedimento chiesto da Sardeolica S.r.l. per 120 giorni, con la determinazione della nuova scadenza per la presentazione delle integrazioni al 17/03/2022;
- l) Sardeolica S.r.l. nota prot. n. 2022/015 del 14/02/2022, con la quale è stato trasmesso al Ministero della cultura (Direzione generale ABAP e Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di



- Sassari e Nuoro) il “Piano di indagine archeologica”, ai fini dell’ottenimento della sua approvazione da parte del competente Ufficio periferico del medesimo Ministero;
- m) Sardeolica S.r.l. nota prot. n. 2022/021 del 17/03/2022, con la quale è stata trasmessa al Ministero della transizione ecologica e all’allora competente Direzione generale ABAP la documentazione integrativa ritenuta necessaria a corrispondere alla richiesta formulata dall’autorità competente il 28/10/2021 (la quale teneva conto delle richieste formulate dalla Direzione generale ABAP il 16/03/2021) e le controdeduzioni alle osservazioni acquisite nel corso della consultazione del pubblico (Regione Autonoma della Sardegna, Comune di Lula, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ed altri);
- n) Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro nota prot. n. 3835 del 28/03/2022 (Allegato n. 4), con la quale si autorizza il “Piano di indagine archeologica” trasmesso da Sardeolica S.r.l. con nota del 14/02/2022, precisando, tuttavia, che “... anche in considerazione di quanto già espresso dalla scrivente con il succitato prot. 3132 del 4.3.2021 [nota della Soprintendenza speciale per il PNRR: v. Allegato n. 1], in particolare ai punti A.2.1 e B4, si deve premettere fin da adesso che anche qualora i saggi in questione dovessero dare un esito negativo nei punti più direttamente interessati dalle opere da realizzarsi, questo non farebbe venir meno l’impatto significativo che le principali strutture industriali previste (v. gli aerogeneratori alti 206 m) comporterebbero sull’ambito paesaggistico interessato e sul contesto di giacenza che si determina a causa dell’altissima densità archeologica dell’area, che sarebbe comunque modificato nella sua attuale naturale conformazione, storicamente determinatasi. Si ribadisce pertanto che la completa valutazione degli impatti dell’impianto in progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio potrà essere effettuata, in ogni caso, solo in seguito alla ricezione dell’intera documentazione integrativa richiesta nell’ambito del procedimento di VIA ...”;
- o) Sardeolica S.r.l. nota prot. n. 2022/029 del 13/04/2022, con la quale è stato comunicato l’avvio delle attività previste dal “Piano di indagine archeologica” a partire dal 20/04/2022, data trasposta dal medesimo Proponente al 02/05/2022 con la comunicazione di cui alla nota prot. n. 2022/033 del 26/04/2022;
- p) Sardeolica S.r.l. nota prot. n. 2022/052 del 06/06/2022, con la quale sono stati trasmessi al Ministero della transizione ecologica e al Ministero della cultura (Direzione generale ABAP e Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro) gli esiti delle attività poste in atto secondo quanto autorizzato con il “Piano di indagine archeologica”;
- q) Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell’ambiente nota prot. n. 29706 del 15/11/2022, con la quale ha inoltrato le proprie osservazioni integrative sul progetto di cui trattasi, evidenziando che “... la proposta progettuale, come modificata, risulta, comunque, suscettibile di causare impatti non mitigabili e difficilmente compensabili sulle componenti ambientali interessate, e, ad avviso della Scrivente, non risultano superate le significative criticità, rappresentate nelle precedenti comunicazioni di questa Direzione Generale, rispetto alle componenti fauna, vegetazione e habitat, paesaggio, nonché sulla componente economico – sociale ... 3. in riferimento agli impatti sul paesaggio: 3.1 in relazione alla sovrapposizione delle opere in progetto con aree boscate, il Servizio Tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Est, con la nota prot. n. 56168 del 11.11.2022 (prot. D.G.A. n. 29387 del 14.11.2022), richiamato «integralmente il contenuto della precedente nota prot. n. 13004 del 16/03/2021 di questo Servizio», evidenzia che «La tavola DOS6c\_014\_rev2 [...] individua la sottostazione proprio in corrispondenza di un’area boscata; [...] si chiede di spostare l’ubicazione della stessa in un’area non coperta da vegetazione arborea, da individuarsi, all’occorrenza, anche nelle immediate vicinanze di quella prevista”; 3.2 in merito a quanto rilevato, a suo tempo dal Servizio Tutela del paesaggio della Sardegna centrale, permangono le criticità ivi segnalate legate, nello specifico, all’inserimento di aerogeneratori di grande taglia in un paesaggio caratterizzato da una morfologia collinare, dalla spiccata naturalità e, attualmente, quasi privo di elementi di carattere antropico; 3.3 in relazione all’impatto visivo cumulativo, come si evince dagli elaborati proposti (Tav. 19b “Carta della intervisibilità del parco eolico con altri parchi eolici esistenti e in fase di VIA (buffer 10,3 km)”), il parco eolico in oggetto, unitamente alle altre iniziative in corso di autorizzazione, risulta visibile dagli abitati di Bitti, Onani, Lula, Lodè e dalla colonia penale di Mamone. Il buffer analizzato dalla proponente non ricomprende i Comuni di Alà dei Sardi e Buddusò posti a breve distanza dal sito di

- intervento. Oltre che dai nuclei urbani sopracitati, le opere in progetto risultano visibili da aree di notevole pregio ambientale e paesaggistico quale l'area SIC "Monte Albo", beni paesaggistici, zone di particolare interesse archeologico. 4. in riferimento all'analisi delle alternative localizzative, si ribadisce che quanto proposto risulta carente, in quanto la Proponente si limita a esporre le motivazioni della scelta del sito e della località, senza un vero e proprio confronto con altre, possibili, localizzazioni ...". Alle osservazioni regionali del 15/11/2022 è allegata la comunicazione del Servizio Territorio Rurale Agro-Ambiente e Infrastrutture prot. n. 21544 del 26/10/2022, con la quale "... si rileva che il parco eolico ricade su terreni accertati come aperti agli usi civici dei cittadini residenti del Comune di Onani ...". Ugualmente è allegato il parere del Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia prot. n. 54454 del 03/11/2022, con la quale, tra l'altro, si è verificato nei riguardi dell'Assetto Storico Culturale del Piano paesaggistico regionale che "... si rileva la presenza, anche a distanza di poche centinaia di metri dall'impianto, di numerosi nuraghe e siti archeologici ...". Ancora, sono allegate le osservazioni sulle integrazioni formulate dal Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Est con nota prot. n. 56168 dell'11/11/2022, con la quale si chiede di rilocalizzare la sottostazione utente di collegamento alla RTN, in quanto ricadente in area boscata tutelata per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004;*
- r) Ministero della transizione ecologica avviso al pubblico del 14/10/2022 (acquisito il 16/11/2022; v. nota della Soprintendenza speciale per il PNRR prot. n. 5840 del 18/11/2022, di seguito citata alla lett. s), non pubblicato nella sezione "Procedure" => "Avvisi al pubblico" del Portale VA, ai fini dell'avvio di una nuova consultazione sulla documentazione integrativa prodotta da Sardeolica S.r.l. il 17/03/2022;
- s) Soprintendenza speciale per il PNRR nota prot. n. 5840 del 18/11/2022, con la quale, in premessa, si è evidenziato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la mancata pubblicazione nella sezione "Procedure" => "Avvisi al pubblico" del Portale VA del nuovo avviso al pubblico del 14/10/2022, della cui esistenza il Ministero della cultura ne ha avuto conoscenza solo a seguito della ricezione delle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente del 15/11/2022. Con la medesima nota del 18/11/2022 è stato chiesto il parere endoprocedimentale definitivo (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-*quinquies*, del D.Lgs. n. 152 del 2006) alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro e, con riguardo alle opere necessarie per l'utilizzo del Porto di Oristano nel Comune di Santa Giusta quale scalo per la fornitura degli aerogeneratori utilizzati, alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, come anche i contributi istruttori del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della medesima Direzione generale, rappresentando l'iter istruttorio svolto nel frattempo con riguardo al "Piano di indagine archeologica", le modifiche apportate al progetto dal Proponente e trasmettendo i documenti definiti "riservati" e in formato .kmz non resi pubblici sul Portale VA del MASE, come anche l'intervenuta nota della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente prot. n. 29706 del 15/11/2022, avente ad oggetto le osservazioni regionali sulla documentazione integrativa;
- t) Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente nota prot. n. 33450 del 15/12/2022, con la quale ha inoltrato la *Relazione integrativa* formulata dal Servizio tutela del paesaggio Sardegna Centrale con nota prot. n. 61694 del 13/12/2022, con la quale, tra l'altro, si esprimono le proprie osservazioni integrative sul progetto di cui trattasi, evidenziando che "... 4. Tutti gli aerogeneratori (e il tratto di elettrodotto fra essi compreso) ricadono in aree gravate da usi civici. Il "Piano di valorizzazione e recupero" delle terre civiche, approvato dal Consiglio Comunale di Onani con deliberazione n. 3 del 22 gennaio 2016, classifica l'area in cui ricadono gli aerogeneratori e le opere contermini accessorie, in base all'uso futuro programmato, come zona "D" a potenziale attitudine allo sfruttamento eolico e ad altre fonti di energia rinnovabile e, pertanto, idonea ad ospitare il Parco eolico Onanie, il Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, ha evidenziato, con nota prot. 28598 del 18/03/2021,

MA

A

che tale Piano “non risulta essere stato oggetto di copianificazione preventiva con il Ministero, come stabilito in sede di giurisprudenza costituzionale”;


- u) Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna nota prot. n. 44153 del 15/12/2022 (Allegato n. 5), con la quale, ad esclusivo riguardo delle opere previste al fine di utilizzare il Porto di Oristano nel Comune di Santa Giusta (OR) quale scalo per la fornitura degli aerogeneratori utilizzati, esprime il proprio parere favorevole;
- v) Soprintendenza speciale per il PNRR note prot. n. 7534 del 28/12/2022 e n. 2247 del 17/02/2023, con le quali è stato nuovamente chiesto il parere endoprocedimentale definitivo alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;
- w) Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni ambientali nota prot. n. m\_amte.MITE\_.RU.U.0023857 del 20/02/2023, con la quale è stato chiesto alla Regione Autonoma della Sardegna di ritrasmettere le proprie osservazioni del 15/11/2022 sopra citate, ai fini della loro corretta pubblicazione sul Portale VA;
- x) Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell’ambiente nota prot. n. 5477 del 21/02/2023, con la quale sono state ritrasmesse al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni di cui alla nota prot. n. 29706 del 15/11/2022;
- y) Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro nota prot. n. 5990 del 20/04/2023 (Allegato n. 6), con la quale (aggiornando il quadro di tutela e di vincolo di competenza gravante nell’area interessata dal progetto – così come anche in ultimo definita quale fascia di rispetto dalla lett. c-*quater* del comma 8 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021 - come delineato nel parere endoprocedimentale di cui alla nota prot. n. 3132 del 04/03/2021 - Allegato n. 1) è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale definitivo negativo alla realizzazione dell’intervento in progetto per i motivi esposti nei paragrafi “A.4 Conclusioni relative alla tutela del patrimonio archeologico” e “B.2 Conclusioni relative alla tutela del patrimonio architettonico e paesaggistico”;
- z) Direzione generale ABAP – Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, quale U.O. Servizio II della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 6424 del 27/04/2023 (Allegato n. 7), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, prendendo atto di quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna e concordando con quanto rappresentato in senso negativo alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;
- aa) Direzione generale ABAP – Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, quale U.O. Servizio III della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 6570 del 28/04/2023 (Allegato n. 8), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, rappresentando di non rilevare aspetti di propria competenza sul progetto di cui trattasi.

**CONSIDERATO** che l’area oggetto d’intervento è connotata dalla presenza di numerosi siti di interesse archeologico (v. parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro prot. n. 3132 del 04/03/2021, pp. 2-4 - Allegato n. 1; v., anche, *Allegato C.INT - Relazione paesaggistica – Integrazioni*, paragrafo 2.2. *Ricognizione dei beni architettonici e archeologici tutelati*, con numerosi beni nell’ambito della fascia di rispetto di tre chilometri indicata dalla lett. c-*quater* del comma 8 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021, come localizzati nell’elaborato integrativo “*Carta dei livelli di tutela previsti dal D.Lgs. 42/2004*”, Tavola 17), la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale e paesaggistica di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia. Una eventuale proposta alternativa di assistenza archeologica in corso d’opera (ovvero, l’avvenuta esecuzione, con esito negativo, dei saggi archeologici preventivi), se da un lato è sufficiente nel caso in cui si debba nel dettaglio preservare un presunto possibile rinvenimento di interesse

MA

\*

archeologico, non può al contempo essere ritenuta misura di tutela congrua nel momento in cui la stessa tutela ha identificato nell'elemento industriale dell'aerogeneratore il motivo stesso della incompatibilità del progetto proposto con la suddetta tutela:



(da Carta delle evidenze archeologiche del territorio (Buffer 10,3 km), elaborato integrativo Tav. 14.c, particolare)

**CONSIDERATO** che gli aerogeneratori nn. OS02, OS03 e OS04 (alti 206 m) si collocano nell'immediato intorno dei beni archeologici costituiti dalla Tomba dei giganti di Liuguli, dal Nuraghe Liuguli e dal relativo insediamento nuragico (beni tutelati per legge ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004, in quanto di proprietà comunale), come evidenziato nel parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro prot. n. 3132 del 04/03/2021 (paragrafo A.1.2, p. 2), con evidente interazione visiva tra le stesse strutture industriali (alte 206 m) e i suddetti beni culturali tutelati per legge:

MA  
\*



Legenda	
●	Sito archeologico
■	Saggio archeologico 4x4 m
■	Saggi archeologici 2x3 m
+	Aerogeneratori
—	Tracciato candidato
□	Piazza

(da Piano di indagini archeologiche – Parte 1, Allegato A1)

MA

\*

**CONSIDERATO** che l'intervisibilità ed invasività delle nuove strutture industriali costituite dagli aerogeneratori rispetto ai predetti beni archeologici è dimostrata anche dai fotoinserimenti prodotti con la documentazione integrativa dal Proponente (visibili, parzialmente, tre aerogeneratori dal nuraghe Liugheri e 2 dalla tomba di giganti di Liugheri):

TAV.07.P07\_071A2 - Nuraghe Liugheri (Onani)



Vista panoramica - stato attuale



Rappresentazione geometrica costruttiva



Rappresentazione geometrica costruttiva - cumulativa con gli altri parchi eolici esistenti e in istruttoria



Vista di dettaglio - stato attuale



Vista di dettaglio - rappresentazione geometrica costruttiva



Vista di dettaglio - rendering



Vista di dettaglio - rappresentazione geometrica costruttiva - cumulativa con gli altri parchi eolici esistenti e in istruttoria



Vista di dettaglio - rendering - cumulativa con gli altri parchi eolici esistenti e in istruttoria (parchi non visibili)



Inquadramento territoriale e campo visivo rispetto al parco eolico in progetto



Inquadramento territoriale e campo visivo rispetto al parco eolico in progetto e ai parchi eolici esistenti e in istruttoria (inclusi in un buffer di 20 km)

Panoramica		TAV 07
Campo visivo [°]		54
N° WTG Parco SEV visibili nel campo visivo		3
N° WTG visibili all'altezza dell'apice della pala		3
N° WTG visibili all'altezza del mozzo		3
Distanza WTG più vicina [m]		733
Distanza WTG più lontana [m]		1445

(\*) in assenza di ostacoli o vegetazione

(\*\*V = Strutture Botiche in Valutazione)


TAV 07					
Data	07/11/2021 11:24	Camera	50mm F2.8	Distanza	151.0
Coord. E	1765291	Altitudine	129 m	Esposizione	117.58
Coord. N	494251	Dir. Nord	278	Focale	35.0 mm

(da Fotosimulazioni Parco eolico Onanie e cumulo con altri parchi eolici esistenti e in fase di VIA, elaborato n. ALLEGATO C.1.1. Parte 1 / 4, SIA-ALL-C.1.1-1, particolare per il Nuraghe Liugheri)

Handwritten signature and initials in blue ink.

**CONSIDERATO** che le intervisibilità che si vengono a generare a seguito della realizzazione dell'impianto industriale in questione, denominato "ONANIE", rispetto ai beni culturali presenti nell'area di area vasta considerata dal SIA sono in dettaglio descritte da Sardeolica S.r.l. nella *Relazione paesaggistica – Integrazioni* (elaborato n. SIA – Allegato C.INT), nelle Tabelle nn. 3 e 4, pp. 17-30, per le quali risulta che lo stesso impianto industriale, stante le sue strutture costituite dagli aerogeneratori alti 206 m, risulta presente nel contesto di giacenza dei medesimi beni quale elemento infrastrutturale assolutamente dissonante rispetto alle caratteristiche paesaggistiche delle aree interessate, costituite da una morfologia collinare, dalla spiccata naturalità e, attualmente, quasi priva di elementi di carattere antropico.

**CONSIDERATO** che per quanto riguarda lo Studio dell'evoluzione dell'ombra (shadow flickering) il Proponente, con la relativa *Carta* (tavola integrativa n. 13.I) di riscontro al Ministero della cultura, ha determinato che il Nuraghe Liugheri e il relativo insediamento nuragico rientrano nella fascia di attenzione con riguardo all'ombra portata dagli aerogeneratori OS-02 e OS-03, tanto da costituire lo stesso fenomeno un ulteriore elemento di alterazione del relativo naturale contesto di giacenza. Per quanto sopra, si deve ritenere che il fenomeno dell'ombreggiamento rappresentato dagli aerogeneratori industriali in progetto sugli individuati elementi di interesse archeologico costituisce un fenomeno di disturbo per la relativa incondizionata valorizzazione e godibilità, quale quella oggi esistente e determinata dalla assoluta naturalità del loro contesto di giacenza. In merito, si deve anche considerare che una eventuale mitigazione di tale fenomeno (eventualmente con cortine arboree) non potrebbe essere condivisibile, in quanto la stessa mitigazione verrebbe a realizzare, nell'immediato interno dell'elemento archeologico interessato, una barriera visiva che ne impedirebbe il diretto rapporto con il relativo naturale intorno paesaggistico, che costituisce il suo richiamato contesto di giacenza. Tale contesto di giacenza, infatti, deve considerarsi un tutt'uno con il valore culturale degli stessi elementi, che invece tale eventuale proposta mitigativa verrebbe a tutelare in modo contrario:



(da *Carta del tremolio dell'ombra*, elaborato Tav. 13.I, particolare; il Nuraghe Liugheri – "M-B01" – e la Colonia penale di Mamone – Diramazione Temi – "O-B03" - sarebbero interessati dall'effetto ombra, rispettivamente, degli aerogeneratori OS-02 / OS-03 e OS-05 / OS-06)

MA  
✶

**CONSIDERATO** che il medesimo fenomeno di disturbo dell'ombra portata dagli aerogeneratori nn. OS05 e OS06 si presenta, sulla base della *Carta* (tavola integrativa n. 13.I) redatta dal Proponente a riscontro della richiesta del Ministero della cultura, anche sulla Colonia penale di Mamone – Diramazione Temi (Onani) – v. recettore "O-B03" nella figura soprastante -, determinando anche in questo caso un ulteriore elemento di alterazione del relativo naturale contesto di giacenza. I fotoinserimenti integrativi presentati da Sardeolica S.r.l. pongono in piena evidenza come i nuovi aerogeneratori del progetto denominato "OANIE" si presentino come una immediata incombenza visiva con la stessa Diramazione, ma anche quelle di Nortiddi e Cogoli, i cui contesti di giacenza, caratterizzati da assoluta naturalità dei luoghi, siano irrimediabilmente trasformati dalle strutture industriali in progetto:

TAV.34.P21\_GE - Diramazione Temi  
(Colonia penale Mamone)




Stato attuale



Rendering - parco eolico in progetto



Rendering - impatti cumulativi con gli altri parchi eolici esistenti e in istruttoria (parchi non visibili)



Inquadramento territoriale e sono vicino



Rendering - vista notturna

(da *Fotosimulazioni Parco eolico Onanie e cumulo con altri parchi eolici esistenti e in fase di VIA*, elaborato integrativo n. ALLEGATO C.1.1 Parte 3 / 4 – SIA-ALL-C.1.1-3, fotosimulazioni dalla Colonia penale di Mamone – Diramazione Temi)

*MA*


*\**




TAV.35.P22\_GE - Diramazione Nortiddi  
(Colonia penale Mamone)



Stato attuale



Rendering - parco eolico in progetto



Rendering - impatti cumulativi con gli altri parchi eolici esistenti e in istruttoria



Inquadramento territoriale e scena visiva



Rendering - vista notturna

(da *Fotosimulazioni Parco eolico Onanie e cumulo con altri parchi eolici esistenti e in fase di VIA*, elaborato integrativo n. ALLEGATO C.1.1 Parte 3 / 4 – SIA-ALL-C.1.1-3, fotosimulazioni dalla Colonia penale di Mamone – Diramazione Nortiddi)


MA  
✶



Stato attuale



Rendering - parco eolico in progetto



Rendering - impatti cumulativi con gli altri parchi eolici esistenti e in istruttoria



Inquadramento territoriale e zona vicino



Rendering - vista notturna

(da *Fotosimulazioni Parco eolico Onanie e cumulo con altri parchi eolici esistenti e in fase di VIA*, elaborato integrativo n. ALLEGATO C.1.1 Parte 3 / 4 – SIA-ALL-C.1.1-3, fotosimulazioni dalla Colonia penale di Mamone – Diramazione Cogoli)

**CONSIDERATO**, in conclusione, che la realizzazione degli aerogeneratori costituisce un ulteriore elemento di disturbo e alterazione del naturale contesto di giacenza dei predetti beni archeologici e architettonici presenti nelle immediate vicinanze del proposto impianti industriale, non essendo stato determinante per escludere lo stesso pericolo per i richiamati beni archeologici l'esito negativo delle indagini archeologiche preventive condotte, in quanto l'elemento di danno per la loro tutela qui individuato si rinviene nella stessa presenza degli aerogeneratori sopra citati e non solo nel caso in cui le relative indagini archeologiche puntuali avrebbero potuto individuare nel loro più puntuale posizionamento la giacitura di altri elementi di interesse archeologico.

**CONSIDERATO** che, relativamente all'impatto significativo e negativo riscontrato a carico del progetto proposto nei confronti del patrimonio culturale, si deve anche rilevare che nel caso della valutazione riservata al presente procedimento VIA non rilevi il fatto che gli aerogeneratori in questione siano o meno posti all'interno di un definito ambito vincolato, quanto invece rileva la capacità delle strutture industriali proposte di generare un impatto così come definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006. Infatti, per consolidata giurisprudenza, la valutazione riservata

MA  
\*

all'Amministrazione pubblica, nel caso di un procedimento di valutazione di impatto ambientale (diverso da quello di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, per il quale le norme *in favor* della produzione FER di energia elettrica, anche recentemente, hanno limitato il potere del Ministero della cultura, nell'evidente convinzione che lo stesso progetto in autorizzazione sia stato già precedentemente sottoposto alla verifica ambientale nei termini più vasti sopra descritti – vedi, in questo senso, quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 152 del 2006), si può espandere ben oltre il più ristretto perimetro del bene culturale in questione, potendo quindi considerare ogni tipo di impatto generato dal progetto in questione a prescindere dalla effettiva posizione giuridica (aree vincolate o meno) in cui si trovi collocato se questo ha un impatto sugli elementi e i beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

**CONSIDERATO** che i casi sopra riportati risultano esemplificativi di quanto verificato dallo stesso Proponente con la documentazione integrativa presentata rispetto alla capacità dell'impianto eolico industriale qui in esame di porsi a ridosso di specifici elementi di interesse archeologico ed architettonico, tanto da risultare l'elemento principale di alterazione del relativo contesto di giacenza, in quanto l'impianto è costituito da strutture di tale elevata altezza e dissonanza rispetto all'ambiente naturale esistente. Si deve anche considerare che la intervisibilità delle suddette strutture non sarebbe che accentuata dalla necessità di evidenziarle per la sicurezza del volo aereo attraverso bande rosse/bianche poste alle estremità delle pale dei rotori (vedi il riscontro del Proponente al punto n. 10 della richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa dell'allora competente Direzione generale ABAP del 16/03/2021 sopra citata e i correlati fotoinserimenti integrativi). Ulteriori accentuazioni della medesima intervisibilità non potrebbero che essere le previsioni di dover realizzare la coloritura integrale nera di una delle pale degli aerogeneratori per la sicurezza dell'avifauna e la segnalazione luminosa diurna/notturna per la sicurezza del volo aereo. Tali ultime accentuazioni non potrebbe che comportare ulteriori elementi di alterazioni del contesto (diurno e notturno) di naturalità paesaggistica che gli stessi soli esempi qui riportati dimostrano essere ancora presente nelle aree prescelte per realizzare l'impianto industriale di cui trattasi.

**CONSIDERATO** che, in merito a quanto previsto dal Proponente per il rispetto delle norme per la sicurezza del volo aereo, tramite la segnalazione cromatica e luminosa degli aerogeneratori, si deve evidenziare come la stessa segnalazione è tesa proprio a garantire una più evidente visibilità delle suddette macchine, anche a lunghe distanze e, pertanto, il relativo fattore risulta di preminente interesse per questo Ministero al fine di determinare la intervisibilità delle predette macchine industriali nell'ambito distanziale considerato dal proponente e la loro, quindi, maggiore o minore capacità di risultare dal solo punto di vista visivo un elemento di alterazione del paesaggio come storicamente costituitosi.

**CONSIDERATO**, pertanto, che nel valutare l'impatto visivo degli aerogeneratori, ai fini della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, la Soprintendenza speciale per il PNRR deve tener conto anche delle future segnalazioni cromatiche e luminose che dovranno essere apposte sugli aerogeneratori per la sicurezza del volo aereo, considerato che la doverosità delle suddette segnalazioni non esime né esonera il Ministero della cultura dal valutarle, ai fini della migliore tutela del paesaggio, che può essere compromessa dalle dette segnalazioni cromatiche e luminose nel senso sopra descritto.

**CONSIDERATO** che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca per la relativa sottostazione elettrica in aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004, le cui previsioni e prescrizioni di tutela si definiscono ai sensi degli articoli 4, comma 5, e 18, comma 4, delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano paesaggistico regionale – primo ambito omogeneo, sulla base delle componenti paesaggistiche in essi ricadenti, in particolare "aree seminaturali", la cui tutela è definita dall'art. 26 delle NTA, con la prescrizione che il relativo suolo non sia modificato e vietando la nuova edificazione ed interventi infrastrutturali (quali elettrodotti, ecc.). La formazione boschiva interessata è costituita con prevalenza da querce caducifoglie e, localmente, da querce sempreverdi, con un grado di copertura nel complesso medio-alto e con altezze comprese tra gli 8 e i 10 m, comportando di conseguenza la necessità di espiantare 75 piante, determinandosi così che anche la realizzazione di una delle opere connesse al progetto industriale proposto comporta un danno per il patrimonio paesaggistico tutelato per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004, in difformità alle prescrizioni dettate dalle predette NTA, considerato che il Proponente prevede che il relativo sito sia, altresì, livellato alternandone il suo naturale andamento:

**Fig. 3 - Sito di realizzazione della sottostazione elettrica: Bosco di Quercus gr. pubescens con Q. suber, strato inferiore prevalentemente erbaceo ad emicriptofite interessato da attività pascolativa e silvicola**



(da *Relazione paesaggistica – Integrazioni*, elaborato integrativo n. ALLEGATO C.INT – SIA-ALL-C.INT, figura a p. 34)

**CONSIDERATO** che anche la realizzazione o l'adeguamento della viabilità di accesso alle piazzole degli aerogeneratori comportano movimenti di terra (sia in trincea, che in rilevato; v. elaborati originariamente allegati all'istanza di VIA nn. DOS6c\_009.X, con particolare attenzione per il "*Libro sezioni T1-T2-T3*", n. DOS6c.009.4a) tali da costituire anche questo tipo di intervento connesso un elemento di alterazione cospicua della naturalità dei luoghi interessati e per questo elemento paesaggistico tutelato dal Piano paesaggistico regionale con le sopra richiamate previsioni e prescrizioni degli articoli 26 e 29 delle NTA.

**CONSIDERATO** che in merito alle possibili alternative progettuali e localizzative (v. elaborato integrativo *Relazione Generale*, n. SIA-REL-GEN, versione marzo 2022, paragrafo 3.2), il Proponente ha svolto le conseguenti valutazioni sulla base delle proprie ragioni imprenditoriali al fine di realizzare un impianto con il medesimo grado di producibilità prefissosi per quanto riguarda la localizzazione territoriale degli aerogeneratori, apparendo quella relativa all'opzione zero scartata per principio in quanto non confacente allo stesso scopo imprenditoriale, la n. 2 già dichiarata incompatibile con il patrimonio culturale e il paesaggio sulla base della Deliberazione del Consiglio dei Ministri 2 agosto 2018, di seguito citata, con riferimento al parco eolico denominato "ANEMOS", e la n. 3

MA

\*

riconducibile ad una analoga proposta progettuale già esaminata in sede di scoping di competenza regionale conclusosi nel 2013 (v. DGR. n. 62/4 del 09/12/2015, p. 1). In ogni caso, il Proponente non valuta altre soluzioni impiantistiche con l'utilizzo di diverse tecnologie FER, pur di minore impatto paesaggistico, quali l'agrivoltaico. Pertanto, l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 26 e 29 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico regionale non trova riscontro nel progetto di impianto industriale di cui trattasi.

**CONSIDERATO** che tutti gli aerogeneratori previsti dall'impianto industriale in progetto, denominato "ONANIE", ricadono in area tutelata paesaggisticamente per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 42 del 2004, in quanto gravata da usi civici, per la quale gestione relativa ai soli aerogeneratori OS01, OS02 e OS03, l'atto di sospensione degli stessi usi, adottata dall'Agenzia regionale per il sostegno all'agricoltura – Servizio Territoriale del Nuorese con Determinazione ARGEA.REG\_DET.R.0004193 del 04/11/2016 (con riguardo, tuttavia, alle sole aree occupate dalla strutture del parco eolico denominato *Anemos* e, quindi, non anche per quelle qui in esame relative all'impianto industriale denominato "ONANIE"), è viziato dalla illegittimità costituzionale determinata dalla Corte Costituzionale con le Sentenze n. 210/2014, n. 103/2017 e n. 178/2018, con riguardo alla legge regionale n. 12 del 1994, più volte oggetto di recente riforma da parte della Regione in senso non compatibile con il rispetto delle prerogative statali in materia di gestione degli usi civici, in quanto lo stesso mutamento di destinazione d'uso e sospensione dei diritti di uso civico in favore del Comune di Onani è stato adottato senza la preventiva acquisizione del parere dei competenti Uffici del Ministero della cultura.

**CONSIDERATO**, altresì, che anche il *Piano comunale di valorizzazione e recupero delle terre civiche*, adottato dal Comune di Onani con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22 gennaio 2016 e approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna con D.P.G.R. n. 43 del 2 agosto 2016, è stato adottato e approvato senza il preventivo coinvolgimento dei competenti Uffici del Ministero della culturale e, pertanto, in violazione dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con le sentenze sopra citate, come anche ricordato dalla medesima Regione Autonoma della Sardegna con la Deliberazione n. 1/23 dell'8/01/2021 con riguardo agli obblighi di copianificazione Regione/Stato in materia di disposizioni degli usi civici, a seguito di quanto ulteriormente chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 178/2018 (con la quale ultima, tra l'altro, si afferma che "... *In conclusione, è proprio la pianificazione ambientale e paesaggistica, esercitata da Stato e Regione, secondo le condivise modalità specificate da questa Corte (sentenza n. 210 del 2014), la sede nella quale eventualmente può essere modificata, attraverso l'istituto del mutamento di destinazione, l'utilizzazione dei beni d'uso civico per nuovi obiettivi e - solo in casi di particolare rilevanza - per esigenze di adeguamento a situazioni di fatto meritevoli di salvaguardia sulla base di una valutazione non collidente con gli interessi generali della popolazione locale. Infatti, il mutamento di destinazione «ha lo scopo di mantenere, pur nel cambiamento d'uso, un impiego utile alla collettività che ne rimane intestataria» (sentenza n. 113 del 2018). La ratio di tale regola è nell'attribuzione alla collettività e agli utenti del bene d'uso civico, uti singuli et cives, del potere di vigilare a che la nuova utilizzazione mantenga nel tempo caratteri conformi alla pianificazione paesistica ambientale che l'ha determinata ..."). Quanto sopra è stato citato anche dal Servizio tutela del paesaggio Sardegna Centrale della Regione Autonoma della Sardegna nella propria relazione integrativa di cui alla nota prot. n. 61694 del 13/12/2022 (allegata alle osservazioni regionali di cui alla nota prot. n. 33450 del 15/12/2022).*

**CONSIDERATO** che alla data del presente parere tecnico istruttorio la copianificazione Regione/Stato in materia di usi civici non ha avuto compimento, con la conseguente determinazione che le aree soggette ad uso civico impegnate dall'impianto industriale denominato "ONANIE" non possano vedersi mutato o sospeso il medesimo uso pur garantendone la tutela paesaggistica così come determinata ulteriormente dalla legge n. 168 del 2017, recante "Norme in materia di domini collettivi", con l'art. 3, comma 6, anche in considerazione del fatto che le medesime aree non hanno in alcun modo perso irreversibilmente la loro conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi.

**RITENUTO** che la realizzazione delle nuove strutture industriali costituite dagli aerogeneratori (alti 206 m) nell'ambito di un'area gravata da usi civici e, per questo, soggette a tutela paesaggistica per legge, non risulti idonea a soddisfare gli obiettivi di tutela della medesima area, comportandone la compromissione degli aspetti percettivi e costitutivi del paesaggio determinatisi in forza dell'esistenza del medesimo uso civico, producendo importanti alterazioni delle caratteristiche funzionali di tale area fortemente legata alla destinazione agropastorale. Tale destinazione, d'altronde, ha determinato nel tempo assetti paesaggisticamente riconoscibili, connotanti proprio il



relativo territorio a seguito del suo specifico uso agricolo con tecniche tradizionali sarde, consentendo la percezione del relativo paesaggio complessivo come un luogo nel quale l'intervento umano si stratifica sul contesto naturale con un livello estremo di compatibilità, mantenendo i fattori naturali un livello di assoluta prevalenza, avendo l'intervento umano sullo stesso paesaggio costituito un armonico insieme che, invece, il progetto industriale qui proposto sarebbe in grado di comprometterne irrimediabilmente le qualità paesaggistiche rilevate.

**CONSIDERATO**, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D.Lgs. n. 199 del 2021.

**CONSIDERATO** che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree *"... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative"*, condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): al secondo periodo, le parole: «di sette chilometri» sono sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che *"E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387"*.

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto, con le modificazioni apportate in sede di sua conversione in legge (v. art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.01), al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): *"2.01) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto"*.

**CONSIDERATO** che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.


**CONSIDERATO** che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

**CONSIDERATO** che l'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che per i progetti da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale *"1. ... il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente"*, con la determinazione che tale incidenza negativa sui beni culturali interessati è stata acclarata con l'istruttoria condotta dal Ministero della cultura a carico del progetto di cui trattasi.

**CONSIDERATO** che l'art. 3, rubricato "Tutela del patrimonio culturale", del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che *"1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ..."*, come qui risultato essere

necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico, architettonico e paesaggistico interessato dal progetto industriale in esame.

**CONSIDERATO** che rispetto alla suddetta complessità e rilevanza culturale e paesaggistica l'impianto per la produzione di energia elettrica si colloca come elemento estraneo di natura industriale, le cui strutture di eccessiva altezza (pari a 206 m) rispetto a qualsiasi altro elemento naturale e antropico esistente nella medesima area, costituiscono una frammentazione del paesaggio esistente, stante anche la dimostrata intersivibilità dello stesso impianto da lunghe distanze (v. i numerosi fotomontaggi prodotti da Sardeolica S.r.l. con la documentazione integrativa di cui agli Allegati C.1.1/4 e all'elaborato integrativo n. 13.n, quest'ultimo indicativo della vasta incidenza visiva che avrebbe il nuovo impianto industriale in progetto rispetto all'area vasta considerata dal SIA), anche comprese nella distanza di tre chilometri come riportato dal sopra citato comma 8, lett. c-quater, dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021 (v. anche parere endoprocedimentale definitivo del 20/04/2023 – paragrafo A.1.2 – della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro):




MA

\*

## Visibilità WTG

n. aerogeneratori visibili



(da Carta della visibilità del parco eolico (buffer 10,3 km), elaborato integrativo n. 13.n, particolare con legenda)



**CONSIDERATO** che il Piano di monitoraggio ambientale (v. elaborato integrativo n. Allegato S – SIA-ALL-SS, in particolare paragrafo 6.5. Patrimonio culturale) non è stato integrato da Sardeolica S.r.l. con riguardo a quanto chiesto ad integrazione dall'allora competente Direzione generale ABAP con la nota prot. n. 8522 del 16/03/2021 (v. il punto n. 13), ossia con integrale riferimento al fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio per tutte e tre le fasi di *ante operam*, in corso d'opera e *post operam*. Infatti, il Proponente analizza, contrariamente a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 152 del 2006 (Allegato VII alla Parte II, punto n. 7) la sola fase dell'*ante operam* per il fattore "Patrimonio culturale", in verità limitato ai soli beni archeologici e non anche dei beni paesaggistici (v. la definizione di "patrimonio culturale" di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 42 del 2004). Ancora, lo stesso fattore ambientale del patrimonio culturale del paesaggio è totalmente ignorato dal Proponente per le fasi in corso d'opera e *post operam* (v. il paragrafo 7. Cronoprogramma delle attività di monitoraggio), con la conseguenza che la realizzazione dell'impianto industriale di cui trattasi, secondo lo stesso Proponente, non genererebbe alcun impatto sul richiamato fattore, al contrario di come qui valutato esistere.

**CONSIDERATO**, anche, che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente, con nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante "Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio: ... Area vasta di Bitti: ... [ID\_VIP: 5641] ...", auspica che le problematiche segnalate in merito vengano tenute in debita considerazione nell'ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime.

**CONSIDERATO** che in merito alla problematica evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente, con la nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante "Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio: ... Area vasta di Bitti: ... [ID\_VIP: 5641] ...", per la salvaguardia del patrimonio boschivo dell'area vasta interessata, oggetto di vincolo paesaggistico per legge ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004 e delle previsioni e prescrizioni "... di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle loro caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologiche in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche ..." del vigente Piano paesaggistico regionale, di cui alle relative Norme Tecniche di Attuazione (artt. 17, co. 4, lett. a, 18, co. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27), quali parte dell'*Assetto ambientale*, il Proponente espone nel proprio documento integrativo "Valutazione degli impatti relativi al rischio incendi" (n. Allegato DOSS6cA011) le proprie considerazioni con esclusivo riguardo alle aree più direttamente occupate dai propri aerogeneratori e per questo dichiarate di rischio incendio basso o molto basso, tuttavia dovendosi evidenziare che lo stesso stralcio della carta regionale del rischio incendi riportata nel predetto documento (v. p. 8) individua aree a rischio medio e alto nelle immediate vicinanze dello stesso impianto industriale in progetto, la cui azione antincendio non è per le stesse verificata se ancora possibile con mezzi aerei (la cui manovrabilità e sicurezza al volo impegna ben più ampie aree rispetto a quelle indicate come qui sufficienti per la lotta antincendio - v. la viabilità esistente e di nuova realizzazione, con larghezza pari a 5 m):

MA  
\*





(da *Valutazione degli impatti relativi al rischio incendi*, elaborato integrativo n. Allegato DOSS6cA011, figura a p. 8)

**CONSIDERATO**, pertanto, che per la realizzazione dell'impianto industriale proposto non sono stati concretamente verificati gli impatti derivanti dal possibile mancato utilizzo di mezzi aerei per la lotta antincendio nelle aree dichiarate a rischio incendio medio e alto più prossime alla stessa localizzazione, ovvero la necessità di realizzare nelle stesse aree ulteriori opere di prevenzione con fasce parafuoco da aprirsi nelle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004, che a loro volta genererebbero un impatto paesaggistico ragguardevole rispetto all'ambito naturale in cui si inserisce l'impianto industriale in progetto, considerando che lo stesso ambito naturale verrebbe deframmentato in più parti rispetto alla sua attuale unitarietà.

**CONSIDERATO**, pertanto, che il Proponente non ha valutato per l'intera area vasta considerata dal SIA la necessità evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna di valutare e garantire in ogni caso la lotta agli incendi boschivi e che questo fattore costituisce un ulteriore e negativo impatto sul patrimonio culturale paesaggistico, costituito dai boschi tutelati per legge, la cui conservazione è ulteriormente ribadita dal D.Lgs. n. 34 del 2018, recante *"Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"*, il cui art. 1, *Principi*, sancisce che *"1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future"*.

**CONSIDERATO**, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-*quater*, *Principio dello sviluppo sostenibile*, del D.Lgs. n. 152 del 2006: *"1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione"*) e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto paesaggistico entro il quale si collocano le aree naturali interferite (sia direttamente dalle opere previste per l'impianto eolico industriale di cui trattasi, ma anche indirettamente dalle opere di conseguenza necessarie per garantire comunque la lotta

MA  
A

antincendio), come ancora ricordato dalla Regione Autonoma della Sardegna con la propria osservazione indirizzata all'autorità competente.

**CONSIDERATO** che le attività antincendio boschivo (AIB), ancora per la stagione estiva 2022, sono state oggetto delle *Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti*, divulgate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota prot. n. 21998 del 19/05/2022 (oggetto, tra l'altro, della Circolare n. 3 del 23/06/2022 della Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale del Ministero della cultura), ove si impone la necessità che siano adottate, *"... in considerazione, inoltre, della rilevanza e del valore del patrimonio culturale nazionale ... specifiche azioni di protezione dei siti di interesse, non solo ad alto valore paesaggistico ma anche archeologico e culturale ..."*, considerando i mezzi antincendi aerei con particolare attenzione stante la loro efficacia.

**CONSIDERATO** che l'impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, denominato "ONANIE", si colloca in continuità rispetto all'analogo progetto denominato "BITTI – TERENASS" (v. codice MASE-VA n. ID\_VIP 5746), per il quale impatto paesaggistico e sul patrimonio culturale la Soprintendenza speciale per il PNRR del Ministero della cultura ha espresso parere tecnico istruttorio negativo alla dichiarazione di compatibilità ambientale con la nota prot. n. 5813 del 18/11/2022.

**CONSIDERATO** che il Proponente dichiara che il nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, denominato "ONANIE", è *"... costituito sostanzialmente da 3 delle 4 turbine poste nella zona del Parco eolico Anemos, che nel 2015 aveva superato il giudizio di compatibilità ambientale della Regione Sardegna, a cui si aggiungono ulteriori 3 turbine in zona adiacente immediatamente a Nord, lungo la strada che porta alla Colonia penale di Mamone ..."* (v. SIA – Allegato D.1-P1 – Piano di indagini archeologiche – parte 1, paragrafo 2. Sintetica descrizione delle opere di progetto, p. 6).

**CONSIDERATO**, tuttavia, che il predetto parco eolico *Anemos* era costituito da aerogeneratori di altezza totale pari a 175 m (altezza al mozzo 119 m e diametro rotore fino a 112 m) rispetto ai 206 m di quelli dell'impianto industriale "Onanie" – quindi quest'ultimi di maggiore altezza totale e conseguente invasività visiva, oltre ad essere il progetto "ANEMOS" costituito da soli 4 aerogeneratori, rispetto ai 6 del presente progetto "ONANIE).


**CONSIDERATO**, che, a seguito dell'adozione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 62/4 del 09/12/2015, recante *"Impianto per la produzione di energia elettrica e delle relative opere ed infrastrutture connesse da fonte rinnovabile eolica, in località Liugheri, nel Comune di Onani, della potenza complessiva di 13,2 MW. Proponente: PEU Srl. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). D.Lgs. 152/2006"*, la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Industria – Direzione generale – Servizio Energia ed Economia Verde, con nota prot. n. 35729 del 04/10/2018, avente a riguardo il relativo procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, ha comunicato alla stessa proponente Parchi Eolici Ulassai S.r.l. (PEU S.r.l.) che *"... lo scrivente, con nota prot. n. 1524 del 20.1.2017, ha comunicato alla società PELI S.r.l. di voler rimettere la questione relativa alla chiusura del procedimento in oggetto alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 14-quater, c. 3, della L. 241190 e s.m.i., nella formulazione applicabile ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 127 del 30.6.2016, sospendendo contestualmente i termini procedurali in oggetto ed ha trasmesso tale richiesta con nota prot. n. 3792 del 7.2.2017. La predetta richiesta è stata riscontrata con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo prot. 15869 del 29.8.2018, assunta al prot. ind. 31493 del 31.8.2018, con cui ha trasmesso la deliberazione con la quale il Consiglio dei Ministri ha disposto che, valutati gli interessi coinvolti e attesa la presenza del vincolo paesaggistico, non sussistono le condizioni, a norma dell'art. 14-quater della L. n. 241/1990, per consentire la prosecuzione del procedimento di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico, costituito da quattro aerogeneratori di potenza nominale pari a 13,200 MW, da ubicare nel comune di Onani (NU), località "Liugheri" ..."*.

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 2 agosto 2018, con la quale - in ragione della presenza della tutela paesaggistica stabilita per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 42 del 2004, in quanto le relative aree sono gravate da usi civici – ha determinato *"... che non sussistono le condizioni per consentire la prosecuzione del procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto eolico, costituito da quattro aerogeneratori, da ubicare nel Comune di Onani (NU), località "Liugheri", di potenza nominale pari a 13,200 MW"*.



**CONSIDERATO** che la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Industria – Direzione generale – Servizio Energia ed Economia Verde, con nota prot. n. 38078 del 22/10/2018, ha rigettato definitivamente l’istanza di Autorizzazione Unica del progetto relativo al parco eolico “Anemos”.

**CONSIDERATO** che i tre aerogeneratori del parco eolico *Anemos* coincidenti con quelli dell’impianto eolico “Onanie” qui in valutazione sono quelli identificati con i nn. OS01, OS02 e OS03, ai quali sono stati aggiunti ulteriori tre (nn. OS04, OS05 e OS06), posti ancora più a nord e a ridosso delle strutture della Colonia Penale di Mamone, tutti e sei comunque ricadenti nell’area tutelata per legge ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 42 del 2004 in quanto gravata di usi civici:



(da progetto “Parco eolico ANEMOS”, Progetto Definitivo Opere Civili, elaborato Tav. DOL4c001, data novembre 2014)

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, già con il parere endoprocedimentale prot. n. 3132 del 04/03/2021 (Allegato n. 1), ha evidenziato che “... *Relativamente ai beni tutelati ope legis, si deve rilevare che tutti gli aerogeneratori del progettato impianto si collocano ai margini della colonia penale di Mamone, che si estende per qualche migliaio di ettari prevalentemente nel Comune di Onani, ed è composta, oltre che dall'omonimo nucleo centrale, da diverse diramazioni (S'Alcra, Nortiddi, Temi, Cogoli, Santissima Annunziata, Fiaccavento). Il complesso è stato realizzato in più fasi a partire dalla fine del XIX secolo sino alla metà del Novecento circa, ed è pertanto in gran parte tutelato come bene culturale ai sensi dell'art.12 c.1 del D.Lgs 42/2004. In particolare, l'impianto in progetto si colloca nelle vicinanze delle diramazioni Nortiddi, Cogoli e Temi, a brevissima*

MA

\*

distanza da quest'ultima (meno di 500m dalle turbine OS 05 e OS 06, cfr Tavola 15a "Carta dei fabbricati censiti" e elaborato "Monografie dei fabbricati censiti", recettore n.10). La documentazione di progetto non include le strutture della colonia penale nell'analisi del quadro insediativo e storico-culturale ...".

**CONSIDERATO** che anche l'esito negativo della verifica preventiva dell'interesse archeologico nelle aree immediatamente interessate dalle opere del progetto di cui trattasi non può modificare le ragioni alla base del giudizio negativo per le opere previste, così come esplicitato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro nel parere endoprocedimentale definitivo del 20/04/2023 (Allegato n. 6), in particolare, nel paragrafo "A.4 Conclusioni relative al patrimonio archeologico" (a tal proposito, si veda quanto preannunciato a Sardeolica S.r.l. dal medesimo Ufficio periferico del MiC con la nota prot. n. 3835 del 28/03/2022 – Allegato n. 4 – e riportato alla lett. n del presente parere tecnico istruttorio): "... L'elaborato Fotosimulazioni- Parco Eolico Onanie e cumulo con altri parchi eolici esistenti (denotato dal codice SIA-ALL-C\_\_1-1-4) esamina l'impatto visivo dell'impianto in oggetto e di quelli in progettazione prendendo in considerazione 43 punti di ripresa, di cui 18 di interesse archeologico. L'impatto appare di rilievo nel caso del Nuraghe Liugheri, della Tomba di Giganti omonima, del Nuraghe S'Ervore, della Tomba di Giganti omonima, del Nuraghe Salamitzi, del Nuraghe Otziddai, del Nuraghe Anonimo ID 2557 e del Nuraghe Nuragheddu. Gli aerogeneratori sono inoltre ben visibili, anche se più in lontananza, dal Menhir S'Ispatula, dal Nuraghe Chellai, della Tomba megalitica o Allè Couverte di Monte Prana e Muraglia Megalitica di Monte Prana, dall'insediamento nuragico di Sa Icchedda, dal Nuraghe Thorra, dalla Tomba di Giganti omonima. Nel caso del Pozzo Sacro Muros d'Avria, della Tomba di Giganti omonima (da cui si evince comunque la visibilità di 3 aerogeneratori) i punti di ripresa, posti in punti di minima osservazione, o addirittura coperti dal monumento stesso, non permettono una corretta rappresentazione della realtà. Si nota invece un notevole l'effetto foresta sul Nuraghe Chellai (circondato, solo verso nord-est, da 13 aerogeneratori), Nuraghe Otziddai (circondato, solo verso sud-ovest, da 9 aerogeneratori) e dall'insediamento nuragico di Sa Icchedda (da cui sono visibili 17 aerogeneratori). Dalla Tab.1 della succitata Relazione Paesaggistica e della Tav. 13.n si evince inoltre che da 17 beni archeologici sono visibili 6 pale, da 6 beni 4 pale e da 12 beni 3 pale. In relazione invece all'effetto cumulativo con gli altri parchi in protetto le Tab.3-4 della medesima Relazione paesaggistica, letta sinotticamente alla Tav. 19.a- Carta della Intervisibilità del parco eolico con altri parchi eolici esistenti e in fase di VIA (buffer 10,3 km), confermano che Nuraghe Chellai è interessato da dalla visibilità di 14 aerogeneratori (Impatto Cumulativo Medio), Nuraghe Otziddai e Nuraghe Anonimo 2557 di 8 (Impatto Cumulativo Basso), Tomba megalitica e Muraglia megalitica di Monte Prana di 11 (Impatto Cumulativo basso), Insediamento nuragico di Sa Icchedda 17 (Impatto Cumulativo medio/alto), Nuraghe Thorra 9 (Impatto Cumulativo Basso), Tomba di Giganti Thorra 11 (Impatto Cumulativo basso). Tali dati sono confermati dall'analisi, mediante navigazione con il software Google Earth, del "Modello 3 D del Parco Eolico" (Elaborato ALL-Q.INT Rev0), trasmesso da codesta Soprintendenza Speciale, e incrociandone i dati con analoghi elaborati prodotti nella progettazione di altri parchi eolici (nello specifico Parchi Eolici "Nule e Benetutti", "Bitti-Terenass" e "Gomorraeta", sottoposti a VIA Nazionale), che pure non includono tutte gli impianti eolici di cui è stata presentata istanza di autorizzazione (manca ad esempio l'"Impianto Eolico Osidda", sottoposto a VIA Regionale). Quanto rappresentato nella Relazione archeologica, nel parere di questa Soprintendenza nota prot. 3132 del 4.3.2021, in particolare al punto A.1, e nella presente nota, in particolare ai punti A.2.1 e A.4, concorre a evidenziare la ricchezza di beni archeologici all'interno delle aree oggetto dei lavori e dell'area vasta. A ciò si deve aggiungere che indagini compiute nell'ambito di altri progetti già istruiti o ancora in corso di istruttoria da parte di questo Ufficio, nel medesimo ambito territoriale di quello in oggetto, hanno censito oltre 350 beni archeologici nei territori comunali interessati dai lavori in oggetto e dalla relativa area vasta. Il rischio archeologico del progetto, così come esplicitato al punto A.2.1 della presente note, può essere considerato medio-alto. L'area in progetto presenta, infatti, un'altissima densità archeologica e si delinea pertanto un forte impatto sul patrimonio archeologico, sia quello noto, caratterizzato dal grande numero di siti archeologici di tutte le epoche e funzioni, sia quello sepolto e non ancora conosciuto, a forte rischio in considerazione della grande estensione e della notevole profondità degli interventi di scavo previsti. Tale impatto negativo e significativo non è mitigato, se non nei punti più direttamente interessati dalle opere da realizzarsi, dall'esito negativo dei succitati saggi archeologici intercorsi. Inoltre l'installazione degli aerogeneratori interromperebbe la continuità funzionale e visiva esistente da sempre tra questi monumenti, alterandone di conseguenza il relativo contesto di giacenza nelle sue forme naturali fin qui preservatesi con la

costruzione di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica le cui strutture nulla hanno di connesso con lo stesso contesto, se non la sovrastante altezza e interscambiabilità, che genererebbe una alterata percezione degli stessi beni culturali nel loro rapporto funzionale come sopra descritto. Per le ragioni sopra esposte quindi la realizzazione del parco eolico in progetto risulta altamente critica, tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del relativo contesto di giacenza come sopra descritto ...”.

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 11 dell’8/03/2022, avente ad oggetto “Linee guida finalizzate al raccordo dei pareri espressi dagli Uffici del MiC in seno a procedimenti autorizzativi. Precisazioni”, in particolare al punto D.2.3.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale definitivo del 20/04/2023 (Allegato n. 6), ha espresso le seguenti “B.2 Conclusioni relative alla tutela del patrimonio architettonico e paesaggistico - Il progetto prevede l’installazione di 6 aerogeneratori di 206m di altezza con relative piazzole, situati nel Comune di Onani su terreni tutelati sotto il profilo paesaggistico come zone ad uso civico, e collegati tramite cavidotti interrati a una stazione utenza da realizzarsi nel territorio comunale di Buddusò. Gli aerogeneratori in progetto saranno connessi tra loro e al sistema viario principale tramite strade di servizio, da realizzarsi in parte ex novo e in parte tramite l’adeguamento dei percorsi rurali esistenti. Per il trasporto dei macchinari in situ sono inoltre previste modifiche della viabilità pubblica che collega il cantiere al porto di Oristano. Il richiedente ha introdotto alcune modifiche rispetto al progetto già esaminato in prima istanza (nostra nota prot. n.3132/2021), che consistono in sintesi nell’eliminazione dell’area individuata per l’alloggiamento del futuro sistema di accumulo energetico, nello spostamento del tracciato del cavidotto di collegamento alla RTN per un tratto di circa 280m, al fine di evitare la sua interferenza con la colonia penale di Mamone, e nell’aumento della potenza degli aerogeneratori, senza tuttavia variarne l’altezza complessiva. Il sito proposto per l’installazione è caratterizzato da una completa naturalità rurale, in cui i pascoli si alternano ad aree coperte da bosco e macchia. L’elemento antropico è rappresentato principalmente dagli stabilimenti della colonia penale di Mamone e da diverse emergenze archeologiche. A più ampia scala, si rileva che l’impianto si inserirebbe in una fascia di territorio definita a nord dal Parco Naturale Regionale di Tepilora e a sud dal Parco Geominerario della Sardegna, a breve distanza da quest’ultimo. Nell’intera area vasta si registra una densità abitativa molto bassa, mentre prevalgono gli scenari naturali o semi-naturali. L’infrastrutturazione è costituita essenzialmente dalle tortuose strade provinciali 3 e 50, a due corsie, e da sentieri rurali di ridotte dimensioni. Sono presenti inoltre alcune linee elettriche e turbine eoliche di piccola taglia (cosiddetto minieolico). L’ambito è caratterizzato da un’orografia aspra e accidentata di selvaggia bellezza, che offre diversi punti elevati dall’ampia visuale, e dominato dal Monte Albo, elemento paesaggistico di grande valore figurativo e ambientale. I caratteri descritti inducono a considerare questo ambito paesaggistico di particolare pregio, in contrasto con quanto auspicato in merito al corretto inserimento degli impianti eolici dalle linee guida nazionali e regionali, che ne privilegiano la localizzazione in aree di minore pregio o degradate. Si sottolinea inoltre che la scelta di localizzare l’impianto in una zona scarsamente infrastrutturata all’interno dell’isola comporterebbe un aumento delle opere occorrenti alla sua messa in esercizio (e dunque un aumento delle previste trasformazioni dei luoghi), per la necessità di adeguamento o di nuova costruzione di collegamenti ai servizi esistenti. La realizzazione dell’impianto determinerebbe in primo luogo un apprezzabile consumo di suolo, dato sia dagli stessi aerogeneratori con le relative fondazioni, sia dalle opere accessorie quali piazzole, strade di collegamento, cavidotti e stazione utenza. L’insieme di tali manufatti, sia fuori terra che interrati, comporterebbe una riduzione della copertura vegetativa e della capacità d’uso agricolo dei terreni, a detrimento dell’assetto rurale del paesaggio. Questo aspetto è particolarmente rilevante se si considera che l’impianto si collocherebbe pressoché integralmente su aree tutelate sotto il profilo paesaggistico in virtù delle loro qualità naturali e ambientali: la stazione utenza su terreni coperti da boschi e gli aerogeneratori su zone gravate da uso civico. L’impatto sarebbe amplificato inoltre dalla considerevole altezza degli aerogeneratori proposti (206m complessivi), che necessitano conseguentemente di fondazioni e piazzole di grandi dimensioni e di condizioni speciali di trasporto. La grandezza delle turbine costituirebbe una criticità anche dal punto di vista visivo-percettivo, sia in relazione all’area vasta, poiché renderebbe eccezionalmente ampio il bacino di visibilità potenziale dell’impianto, sia sulle brevi distanze, in quanto completamente fuori scala rispetto al tessuto agricolo e all’edificato esistente e capace di qualificarsi come un elemento incombente in relazione alla stessa orografia dei luoghi. La sproporzione tra le caratteristiche dimensionali dell’impianto e del suo contesto risulterebbe



particolarmente evidente in relazione ai beni culturali, architettonici e archeologici, più prossimi. Questi rappresentano oggi delle emergenze di spicco nel quadro naturale circostante, mentre sarebbero sovrastati dalle torri eoliche, perdendo la propria relazione, sia figurativa che di senso, con il contesto. Si veda quanto esposto in proposito anche nel paragrafo A.4 della presente relazione. Si deve inoltre evidenziare che la zona in esame è interessata dal progetto di diversi altri impianti eolici con aerogeneratori di analoghe dimensioni, alcuni dei quali hanno già ricevuto una valutazione negativa da parte di questo Ufficio. L'insieme delle proposte rappresenta uno scenario di notevole densità potenziale delle turbine nel medesimo ambito territoriale relativamente ristretto, prefigurando la generazione di un vero e proprio "effetto selva" e la progressiva trasformazione del paesaggio rurale, ad oggi di particolare pregio, in un paesaggio industriale. A ciò si aggiunge che tutti i progetti già esaminati o attualmente in esame presso questo Ufficio prevedono la costruzione di sottostazioni elettriche nella stessa ristretta porzione del territorio comunale di Buddusù, nei pressi della stazione Terna di prossima realizzazione, in assenza - apparentemente - di un coordinamento e di una programmazione dell'assetto complessivo dell'area ...".

**CONSIDERATI ED ESAMINATI** gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Sardeolica S.r.l.

**CONSIDERATO** che le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competenti, con i relativi pareri endoprocedimentali sopra citati e allegati al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, hanno verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

**CONSIDERATO** il parere endoprocedimentale definitivo espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del 15/12/2022 (Allegato n. 5), che si deve intendere come integralmente facente parte del presente parere tecnico istruttorio.

**RITENUTO** di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale definitivo del 20/04/2023 (Allegato n. 6) espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, che si deve intendere come integralmente facente parte del presente parere tecnico istruttorio, così come condiviso, per gli aspetti di propria competenza, dal Servizio II della Direzione generale ABAP, con particolare riguardo alle motivazioni espresse in senso negativo alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi nei paragrafi "A.4 Conclusioni relative al patrimonio archeologico" e "B.2 Conclusioni relative alla tutela del patrimonio architettonico e paesaggistico", il quale parere risulta prevalente rispetto a quello reso il 15/12/2022, in senso favorevole, dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, in quanto quest'ultimo non attinente alle opere principali previste dal progetto di cui trattasi, ma solo alle modifiche apportate alla viabilità utilizzata per il trasposto degli aerogeneratori dal Porto di Oristano al luogo previsto per la loro utilizzazione in fase di esercizio.

**CONSIDERATI** i contributi istruttori del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP (anche quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR), che allegati al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

**CONSIDERATI** i contributi istruttori del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP (anche quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR), che allegati al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

**CONSIDERATO** che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

**VISTO** l'articolo 47, commi 9-ter, 9-quater, 9-quinquies e 9-sexies, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, i quali prevedono che:

*"9-ter. Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi previsti dall'Investimento 3.1 della Missione 4, componente 2, del PNRR, all'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti la cui realizzazione è prevista in aree sulle quali insistono progetti di infrastrutture di ricerca indicate nella Tabella 7 del Piano nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027, finanziate in tutto o in parte con risorse statali o dell'Unione*

MA

\*

europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione o del corretto funzionamento delle infrastrutture medesime, la preservazione ambientale delle aree medesime e dei territori circostanti, secondo criteri di prossimità, proporzionalità e precauzione».


9-quater. Le autorizzazioni relative agli impianti che insistono sulle aree di cui al comma 9-ter, capoverso 1-bis, già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono nulle e prive di efficacia.

9-quinquies. In relazione agli obiettivi di cui al comma 9-ter, alinea, al fine di consentire la realizzazione e il pieno funzionamento dell'infrastruttura di ricerca denominata "Einstein Telescope", inclusa nel Piano nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027 tra quelle ad alta priorità e di categoria globale e la cui collocazione sul territorio italiano è identificata come idonea nel conceptual design study finanziato nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca e innovazione (7° PQ) con grant agreement n. 211743, gli ulteriori titoli abilitativi, comunque denominati, all'esercizio delle attività economiche definite, in sede di prima applicazione, dall'allegato 1 annesso al presente decreto, nell'ambito dei comuni indicati, in sede di prima applicazione, nell'allegato 2 annesso al presente decreto, sono rilasciati dalle amministrazioni competenti di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentito l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN).

9-sexies. Le attività economiche ovvero i territori comunali di cui al comma 9-quinquies possono essere modificati, sulla base di esigenze oggettive connesse alla preservazione della piena funzionalità dell'infrastruttura di ricerca e alla riduzione delle potenziali interferenze con essa, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito l'INFN".

**CONSIDERATO** che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-quinquies dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

**Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato** a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con i pareri endoprocedimentali del 04/03/2021 e del 20/04/2023; visto il parere endoprocedimentale del 15/12/2022 espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna; visti i contributi istruttori del Servizio II della Direzione generale ABAP, anche quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR; visti i contributi istruttori del Servizio III della Direzione generale ABAP, anche quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale del **Progetto di un parco eolico denominato "ONANIE", composto da n. 6 aerogeneratori con potenza complessiva di 37,2 MW (già 33,6 MW) ed opere connesse**, ricadente nei Comuni di Bitti (NU), di Onani (NU) e di Buddusò (SS), con utilizzo di viabilità di accesso dal Porto di Oristano nel Comune di Santa Giusta (OR).

 Funzionario del Servizio V della DG ABAP  
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP  
arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR  
dott. Luigi LA ROCCA





*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Al MiC

Direzione Generale A.B.A.P.  
Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio  
archeologico  
Servizio III – Tutela del patrimonio storico  
artistico e architettonico  
Servizio V – Tutela del paesaggio  
mbac-dg-  
abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
piero.aebischer@beniculturali.it

e,p.c.  
Segretariato Regionale per la Sardegna  
mbac-sr-sar@mailcert.beniculturali.it

OGGETTO: Onanì e Bitti (NU), Buddusò (SS). Progetto di un impianto eolico denominato “Onanie” composto da 6 aerogeneratori con potenza complessiva di 33,6 MW e opere connesse. Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA . Trasmissione parere endoprocedimentale

Proponente: Sardaolica S.r.l.

Con riferimento alla procedura in oggetto, in riscontro alla richiesta della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio prot. n. 3272 del 1.2.2021 (nostro prot. n. 1346 del 2.2.2021), a seguito dell'esame degli elaborati acquisiti sulla piattaforma web dedicata del MATTM, si comunica quanto segue.

## **ALLEGATO A**

### **Area Funzionale Patrimonio Archeologico**

La documentazione resa disponibile dal committente ed esaminata per il territorio di competenza di questo Ufficio è la seguente:

1. Documentazione di valutazione archeologica preventiva (Elaborato Allegato- D);
2. Carta delle emergenze archeologiche e della visibilità dei suoli (Elaborato Tavola-14-a);
3. Carta del potenziale archeologico (Elaborato Tavola-14-b);

Oltre a quanto appena elencato sono stati inoltre esaminati gli inquadramenti cartografici e le planimetrie, le relazioni tecniche e specialistiche, i Report fotografici, le carte dell'Assetto storico- Culturale e gli Stralci del Piano Paesaggistico Regionale, il Computo metrico e Quadro economico.

Si attesta che la documentazione è stata redatta in modo soddisfacente dall'archeologa incaricata dott.ssa Emanuela Atzeni (in possesso dei requisiti di legge).

Il progetto prevede l'impianto di 6 aerogeneratori di grande taglia (altezza massima fuori terra, misurata al mozzo, 125 m; diametro massimo del rotore 162 m; altezza totale 206 m) con fondazioni della profondità di circa 4 m e sistemazione con livellamenti del suolo nelle Piazzole, della sottostazione di trasformazione di Buddusò e degli elettrodotti interrati di interconnessione tra le turbine e quest'ultima e le turbine per un totale di circa 21 km nei territori comunale di Onanì, Bitti e Buddusò. Sono altresì in progetto l'adeguamento della viabilità esistente per una lunghezza complessiva di 2980 m e brevi tratti stradali di nuova realizzazione per un totale di 3900 m.





### A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento

#### *A.1.1 Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze*

Nelle vicinanze delle aree in progetto, considerando il buffer di 10.300 m (risultante dall'altezza dell'aerogeneratore, corrispondente a 206 m, moltiplicata per 50) previsto dalle indicazioni del Decreto Interministeriale del 10 settembre 2010 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", ed in particolare l'Allegato 4, si possono evidenziare le seguenti aree soggette a provvedimento di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939 e D. Lgs 490/1999).

In territorio comunale di Bitti:

- circa 6780 m a nord-nord- est della turbina OS 06 il Nuraghe Cheddai (Comune di Bitti), tutelato con D.M. 17 febbraio 1970;
- circa 9840 m ad ovest della turbina OS 02 il menhir s'Ispatula, tutelato con D.D.R. 21 del 26 marzo 2010;
- circa 8930 m ad ovest della turbina OS 05 la fonte sacra nuragica di Poddi Arvu o Romanzesu, tutelata con D.M. 25 febbraio 1964;

In territorio comunale di Buddusò:

- il tracciato del cavidotto è tangente il Nuraghe Loelle, tutelato con D.M. 2 febbraio 1962;
- circa 950 m a sud del tracciato del cavidotto il Nuraghe e Villaggio Torroile, tutelato con D.M. 29 febbraio 1989;
- circa 2200 m a nord- ovest del tracciato del cavidotto e della sottostazione di Buddusò il Nuraghe Ludurru, tutelato con D.M. 28 marzo 1967;
- circa 2850 m a nord- ovest del tracciato del cavidotto e della sottostazione di Buddusò la Domus de Janas Borucca, tutelata con D.M. 28 marzo 1967;

#### *A.1.2 Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12)*

In territorio comunale di Onanì:

- circa 350 m a nord della Turbina OS 02 il Nuraghe Liugheri, di proprietà comunale;
- circa 360 m a nord della Turbina OS 02 la Tomba di Giganti Liugheri, di proprietà comunale;
- circa 330 m a nord della Turbina OS 02 l'insediamento nuragico Liugheri, di proprietà comunale;
- circa 280 m a nord della Turbina OS 02 l'insediamento romano Liugheri, di proprietà comunale;
- circa 1270 m a sud- est della Turbina OS 03 il Pozzo Sacro Muros d'Avria, di proprietà comunale;
- circa 1220 m a sud- est della Turbina OS 03 la Tomba di Giganti Muros d'Avria, di proprietà comunale;
- circa 950 m a sud- est della Turbina OS 03 il Nuraghe S'Ervore, di proprietà comunale;
- circa 1840 m a sud- est della Turbina OS 03 il Nuraghe Nuragheddu, di proprietà comunale;
- circa 1000 m a sud- est della Turbina OS 03 la Tomba di Giganti S'Ervore, di proprietà comunale;
- circa 1430 m ad est della Turbina OS 05 il Nuraghe Otziddai, di proprietà comunale;
- circa 1350 m ad est della Turbina OS 05 la Tomba di Giganti Otziddai, di proprietà comunale;
- circa 5780 m a nord-est della Turbina OS 06 il Nuraghe Biorrai, di proprietà della Colonia Penale di Mamone;
- circa 8900 m a nord-est della Turbina OS 06 la Tomba di Giganti Gallè, di proprietà comunale;
- circa 8660 m a nord-est della Turbina OS 06 la Domus de Janas Gallè, di proprietà comunale;
- circa 6900 m a nord-est della Turbina OS 06 la Tomba di Giganti Sa Pedra Iscritta, di proprietà comunale;
- circa 8430 m a nord-est della Turbina OS 06 il Nuraghe Pruna, di proprietà comunale.

In territorio comunale di Bitti:

- circa 8930 m ad ovest della turbina OS 05 l'insediamento e santuario nuragico di Romanzesu, di proprietà comunale;
- circa 4620 m a sud-ovest della Turbina OS 01 l'insediamento romano e medievale di Dure o Santa Lucia, di proprietà comunale.

In ogni caso, si ritiene di dover segnalare, nel territorio comunale di Lodè non direttamente interessato dal progetto, ma all'interno del succitato buffer di 10.300 m, i seguenti beni:

- circa 9000 m a nord- est della Turbina OS 03 l'insediamento preistorico e romano di Sos Lottos, di proprietà comunale;
- circa 8480 m a nord- est della Turbina OS 03 la Tomba megalitica o Allè Couverte di Monte Prana, di proprietà comunale;
- circa 86000 m a nord- est della Turbina OS 03 la Muraglia megalitica di Monte Prana, di proprietà comunale;
- circa 8270 m a nord- est della Turbina OS 03 l'insediamento preistorico e medievale di Thilameddu, di proprietà comunale;
- circa 9800 m a nord- est della Turbina OS 03 la Tomba megalitica o Allè Couverte di Sas Seddas I, di proprietà comunale;
- circa 10100 m a nord- est della Turbina OS 03 la Tomba di giganti di Sas Seddas II, di proprietà comunale;
- circa 8790 m a nord- est- est della Turbina OS 03 l'insediamento nuragico di Sa Icchedda, di proprietà comunale;
- circa 8970 m a nord- est- est della Turbina OS 03 la Domus de Janas di Sas Rucchittas, di proprietà comunale;
- circa 7230 m a nord- est della Turbina OS 06 il Nuraghe Thorra, di proprietà comunale;
- circa 6980 m a nord- est della Turbina OS 06 la Tomba di giganti Thorra, di proprietà comunale;

#### *A.1.3 Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici*

Dall'esame della documentazione presentata si evince la presenza di numerosi beni archeologici all'interno del "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari" tipizzati e individuati dal PPR e dei contesti identitari", che si elencano di seguito.

In territorio comunale di Onani:

- circa 5000 m a sud della Turbina OS 01 un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 2557);
- circa 3560 m a sud-est della Turbina OS 01 un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 2553);
- circa 1790 m ad est della Turbina OS 03 un nuraghe anonimo, denominato Nuragheddu nella cartografia (ID UNIVOCO 2556);
- circa 5540 m a nord-est della Turbina OS 06 un nuraghe anonimo, denominato Nuragheddu nella cartografia (ID UNIVOCO 2554);
- circa 8070 m a nord- est della Turbina OS 06 un nuraghe anonimo, denominato Liri nella cartografia (ID UNIVOCO 2555);

In territorio comunale di Bitti:

- circa 3220 m a sud-ovest della Turbina OS 01 un nuraghe anonimo, denominato Siddu nella cartografia (ID UNIVOCO 1932);
- circa 5970 m a sud-ovest della Turbina OS 01 un nuraghe anonimo, denominato Chellai nella cartografia (ID UNIVOCO 1931);
- circa 9100 m ad ovest della Turbina OS 04 il Villaggio Nuragico Su Romanzesu (ID UNIVOCO 783);
- circa 3500 m a nord-ovest della Turbina OS 06 e 1290 m a sud- ovest del tracciato del cavidotto un nuraghe anonimo, denominato Ortai nella cartografia (ID UNIVOCO 1934);



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

- circa 280 m a nord del tracciato del cavidotto un nuraghe anonimo, denominato Ortuidda nella cartografia (ID UNIVOCO 1933);
- circa 1930 m a sud del tracciato del cavidotto un nuraghe anonimo, denominato Curtu nella cartografia (ID UNIVOCO 1935);

In territorio comunale di Buddusò:

- circa 2200 m a sud del tracciato del cavidotto le Domus de Janas Molinu (ID UNIVOCO 410);
- circa 1100 m a sud del tracciato del cavidotto un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 3369);
- circa 1730 m a sud- ovest del tracciato del cavidotto e della sottostazione di Buddusò un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 3359);
- circa 1540 m a sud- ovest del tracciato del cavidotto e della sottostazione di Buddusò un nuraghe anonimo, denominato Ziu Garolu nella cartografia (ID UNIVOCO 3358);
- circa 1320 m a nord del tracciato del cavidotto un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 3355);
- circa 900 m a est del tracciato del cavidotto un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 3354);
- circa 1500 m a nord-ovest del tracciato del cavidotto il nuraghe Teltoro (ID UNIVOCO 8);

In ogni caso, si ritiene di dover segnalare, nel territorio comunale di Lodè, non direttamente interessato dal progetto ma all'interno del suddetto buffer, circa 9250 m a nord-est della Turbina OS 06, un nuraghe anonimo, denominato Sas Melas nella cartografia e nella documentazione agli atti (ID UNIVOCO 2290).

## A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

### A.2.1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (D.Lgs 50/2016 art. 25)

Si evidenzia in primo luogo che nella Relazione Generale (Elaborato REL-GEN ), alla p. 211, si giudica l'impatto dei lavori nella fase di cantiere sui beni archeologici nullo o basso nei pressi del Nuraghe e Tomba di Giganti Liuguli e del Nuraghe Loelle in quanto "... i lavori saranno condotti con la supervisione di un Archeologo. Tali interferenze si esauriranno del tutto con la conclusione della fase di costruzione dell'opera...". L'impatto è definito trascurabile in fase di esercizio (durante la quale si delinea anche la possibilità di opportunità positive per i beni storico- culturali) e nullo e basso, secondo quanto sopra raffigurato, in fase di dismissione, per la quale si propone comunque "...la supervisione di un archeologo...". In realtà si ravvisa come l'impatto in fase di costruzione sui beni archeologi, specialmente quelli sepolti e non ancora noti, può essere alto, fino al rischio di distruzione.

La Relazione e Carta del potenziale archeologico allegate al progetto individuano aree con rischio archeologico molto basso, medio e alto. Si ravvisa in primo luogo che, ove la visibilità archeologica sia nulla o bassa al momento delle ricognizioni archeologiche, il rischio archeologico debba essere ritenuto perlomeno "Medio" in luogo di "basso" o "molto basso" (come indicato in varie schede delle Unità di ricognizione), come del resto indicato dalla Tabella 3 – Tavola dei gradi di potenziale archeologico, contenuta nell'allegato 3 della circolare 1/2016 della Direzione Generale Archeologia; stesso criterio deve essere usato per le aree definite con potenziale archeologico non determinabile nella Tav. 14b- Carta del Potenziale archeologico. Pertanto praticamente tutta l'area in progetto è da considerarsi a rischio archeologico medio.

La Relazione archeologica classifica invece a rischio archeologico alto l'UR 7 presso l'area del Nuraghe Loelle, e questo Ufficio concorda con questo giudizio. Si osserva inoltre che, a parere della scrivente Soprintendenza, il grado di rischio archeologico molto basso attribuito alle UR 3 e ai tratti di elettrodotta compresi tra queste e al tratto dell'elettrodotta compreso tra il Nuraghe Ortuidda e il sito archeologico di Abbas de Frau sia da ritenere almeno medio-alto per la presenza di indicatori di strutture archeologiche.

Infine, si evidenzia che indagini di superficie compiute, in migliori condizioni di visibilità, nell'ambito di altro progetto in istruttoria (agli atti di questo Ufficio con prot. 1556 del 14.2.2020, documentazione consultabile al link <https://portal.sardegناسira.it/web/sardegnaambiente/dettaglio-progetti-via?idOst=37557>) hanno riconosciuto la presenza presso la sottostazione di Buddusò, lungo il tratto terminale del cavidotto presso la sottostazione elettrica, di una struttura muraria della lunghezza di circa 100 m di interesse archeologico, ragione per cui il rischio archeologico in questo tratto deve essere di grado alto.

### A.3 Richieste di documentazione integrativa

Alla luce di quanto esposto, si chiede che la documentazione del SIA e di progetto venga integrata con i seguenti elaborati:

1. per quanto riguarda i saggi di scavo prescritti al punto 2 del presente elenco nelle aree definite a rischio archeologico alto e medio-alto nella documentazione presentata e corrispondente ai tracciati degli elettrodotti, nello specifico lungo il tracciato degli elettrodotti posti tra gli aerogeneratori OS 01, OS 02 e OS 03, l'UR 7 presso l'area del Nuraghe Loelle, l'UR 3 compresa tra il Nuraghe Ortuidda e il sito archeologico di Abbas de Frau, si richiede il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 8, art. 25 del D. Lgs 50/2016;
2. nelle aree restanti occupate dal progetto di cui trattasi e definite a rischio archeologico alto e medio-alto nella documentazione presentata e al Punto A.2.1 del presente parere, questa Soprintendenza ritiene necessaria l'attivazione della procedura di cui al comma 8 ss. dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016, fin dalla presente fase VIA per quanto riguarda le aree degli aerogeneratori OS 01, OS 02 e OS 03 e la Sottostazione di Buddusò, con l'esecuzione di saggi, a spese del committente, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori. Tali saggi dovranno essere eseguiti sotto la direzione di questo Ufficio e da soggetto in possesso di idonei requisiti di legge. Per i succitati saggi si rimane in attesa dei necessari elaborati progettuali, redatti da soggetti in possesso di idonei requisiti di legge. Si comunica inoltre che la direzione scientifica è di esclusiva competenza di questa Soprintendenza nella persona del dott. Gianluigi Marras, funzionario archeologo responsabile per i territori di Bitti, Onanì e Buddusò. Si segnala, inoltre, che il parere di competenza sugli esiti della verifica preventiva del rischio archeologico per le aree per cui si prescrive di effettuare i saggi di scavo archeologico è da considerarsi sospeso in attesa delle risultanze degli stessi saggi.

#### A.4 Conclusioni relative al patrimonio archeologico

Si ricorda che, in base a quanto disposto dall'allegato alla deliberazione n. 41/11 del 07.08.2015 della Regione Autonoma della Sardegna (applicabile al presente procedimento per esplicita previsione della deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 59/90 del 27.11.2020 che la abroga, in quanto avviato in data 28.10.2020, quindi precedentemente alla pubblicazione di quest'ultima deliberazione), gli aerogeneratori in progetto, considerata l'altezza al mozzo superiore a 51 m e il diametro del rotore maggiore di 51 m per un'altezza totale di 200 m, sono da considerarsi di grande taglia, motivo per cui individuano un'area di non idoneità, corrispondente a un buffer di 1600 m dai rotori, all'interno della quale non devono ricadere beni culturali di interesse archeologico (artt. 10, 12 e 13 D.Lgs. n. 42 del 2004) e le zone di interesse archeologico (art. 142, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 42 del 2004), nonché le Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale così come elencati all'art. 48, comma 1, lett. a), NTA del Piano Paesaggistico Regionale.

Nella Relazione Generale, alla p. 48, si dichiara che "...Il Parco eolico Onanie non ricade entro il buffer di 1600 m da aree e beni di notevole interesse archeologico...". Al contrario si evidenzia che:

- il nuraghe e la tomba di giganti di Otziddai, tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1, ricadono all'interno del Buffer di 1600 m delle turbine OS 03, OS 04, OS 05 e OS 06;
- il Nuraghe, la Tomba di Giganti, l'insediamento nuragico e l'insediamento romano di Liugheri, tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1, ricadono all'interno del Buffer di 1600 m delle turbine OS 01, OS 02, OS 02, OS 04, OS 05 e OS 06;
- il Pozzo Sacro e la Tomba di Giganti Muros d'Avria, tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1, ricadono all'interno del Buffer di 1600 m delle turbine OS 01 e OS 03;
- il Nuraghe e la tomba di Giganti S'Ervore, tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1, ricadono all'interno del Buffer di 1600 m delle turbine OS 01, OS 02 e OS 03;

In via preliminare e in attesa del completamento della documentazione come sopra evidenziato, -per la tutela del patrimonio archeologico si deve prevedere che, qualora il progetto fosse autorizzato, nelle restanti aree non oggetto delle integrazioni sopra richieste, gli interventi che comportino scavi a quote diversa da quelle



occupate da manufatti esistenti, dovranno essere effettuati sotto la costante sorveglianza di un professionista archeologo a ciò incaricato, con spese a gravare sul committente.

Come anche, che qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questa Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

## **ALLEGATO B**

### **Area Funzionale Patrimonio Architettonico - Area Funzionale Paesaggio**

#### *B.1. Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento*

##### *B.1.1 Beni architettonici*

###### *- B.1.1a Dichiarazioni di interesse culturale e beni architettonici tutelati ope legis*

Nell'area interessata dallo studio di impatto ambientale sono presenti due beni architettonici oggetto di specifici provvedimenti di vincolo: un mulino per i cereali in via Lenin a Lula, con le sue apparecchiature e macchinari (dichiarato di interesse culturale particolarmente importante con Decreto del Soprintendente Regionale n.40 del 30 gennaio 2004) e la chiesa di San Pietro Apostolo a Onani, situata nell'immediata periferia campestre a Ovest dell'abitato (dichiarata di interesse culturale particolarmente importante con Decreto del Direttore Generale del 30 novembre 1996). Si ritiene che il mulino, per la posizione interna all'edificato, non dovrebbe essere interessato in maniera significativa dall'impatto visivo dell'impianto. Invece dalla chiesa di San Pietro, collocata in posizione dominante rispetto a un'ampia porzione di territorio, si avrebbe una visuale chiara e completa dell'impianto (cfr allegato C.1 "Fotovisualizzazioni", punto di ripresa n.2).

Relativamente ai beni tutelati ope legis, si deve rilevare che tutti gli aerogeneratori del progettato impianto si collocano ai margini della colonia penale di Mamone, che si estende per qualche migliaio di ettari prevalentemente nel Comune di Onani, ed è composta, oltre che dall'omonimo nucleo centrale, da diverse diramazioni (S'Alcra, Nortiddi, Temi, Cogoli, Santissima Annunziata, Fiaccavento). Il complesso è stato realizzato in più fasi a partire dalla fine del XIX secolo sino alla metà del Novecento circa, ed è pertanto in gran parte tutelato come bene culturale ai sensi dell'art.12 c.1 del D.Lgs 42/2004. In particolare, l'impianto in progetto si colloca nelle vicinanze delle diramazioni Nortiddi, Cogoli e Temi, a brevissima distanza da quest'ultima (meno di 500m dalle turbine OS 05 e OS 06, cfr Tavola 15a "Carta dei fabbricati censiti" e elaborato "Monografie dei fabbricati censiti", recettore n.10). La documentazione di progetto non include le strutture della colonia penale nell'analisi del quadro insediativo e storico-culturale, né nella Verifica di coerenza del Parco Eolico Onanie con le prescrizioni della D.G.R. n. 40/11 del 7 agosto 2015 (cfr Relazione Generale, Tab.2.12 lettera d, pag.48) e non esamina il potenziale impatto dell'impianto su tali beni.

È opportuno in questa sede evidenziare che il Comune di Bitti è eccezionalmente ricco di architetture religiose che, benché non siano oggetto di specifiche dichiarazioni dell'interesse culturale, sono tutelate ope legis e, per la maggior parte, sono presenti nel catalogo generale dei beni culturali di questo Ministero. Ai fini della presente analisi si citano i beni presenti in due aree mappate con indice alto nella Tavola 13.m "Carta della visibilità del parco eolico" – la fascia a monte dell'abitato di Bitti lungo la Strada Statale 389 e la porzione di territorio a Est del paese, verso Onani – che si suppone possano essere interessati in maniera rilevante dall'impatto visivo delle opere in progetto. Nella prima area si trovano la chiesa di Nostra Signora del Buoncammino (numero di catalogo generale 00240896), la chiesa di Nostra Signora di Bonaria (numero di catalogo generale 00240897) e la chiesa di Sant'Elia Profeta (numero di catalogo generale 00240898). Nella seconda area troviamo la chiesa di Santa Lucia Vergine e Martire detta Santa Luchia 'e Dure (numero di catalogo generale 00240891), la chiesa di Santo Stefano Primo Martire detta Santu Istevene 'e Dure (numero di catalogo generale 00240890), la chiesa di San Giorgio di Suelli (numero di catalogo generale 00240892), la chiesa della Santissima Trinità detta Babbu Mannu e la chiesa campestre di Santa Maria detta Santa Maria 'e Dure (numero di catalogo generale 00240889). Il richiedente ha prodotto una fotosimulazione dell'impianto solo in relazione a uno di questi beni, la chiesa della Madonna del Buoncammino (o de su Bonu Caminu, allegato C.1 "Fotovisualizzazioni", punto di ripresa n.5), fra tutti il più

distante dall'impianto. Sebbene nell'elaborazione proposta gli aerogeneratori siano rappresentati con un'elevata trasparenza, è possibile rilevare che l'impianto sarebbe chiaramente e quasi interamente visibile dalla chiesa.

Nel Comune di Onanì si citano come potenzialmente interessate dall'interferenza visiva dell'impianto le chiese campestri di San Francesco e di San Cosimo (o dei Santi Cosma e Damiano), situate a Sud del centro abitato, non comprese nelle simulazioni della visibilità proposte dal richiedente.

Si rileva infine che alle pendici del Monte Albo, nel territorio comunale di Lula, sono presenti le miniere storiche di Sos Enattos, dell'Argentiera (anche detta Argentaria o Arghentaria), Guzzurra e Su Ergiolu, afferenti al Parco Geominerario della Sardegna – Area Guzzurra Sos Enattos. Fra queste, l'impianto sarebbe particolarmente visibile, nella sua interezza, dalla miniera di Guzzurra (cfr allegato C.1 "Fotovisualizzazioni", punto di ripresa n.24).

Ci si riserva di ampliare e/o correggere la presente analisi in seguito alla ricezione della documentazione integrativa.

#### *- B.1.1b Altri edifici e manufatti con valenza storico-culturale*

Nelle immediate vicinanze degli aerogeneratori in progetto (a una distanza compresa fra i 280 e i 350 m dalla turbina OS 02) si rileva la presenza dell'area archeologica Liugheri, tutelata ope legis ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (cfr punto A.1.2 di questa relazione). Fatte salve le valutazioni relative al rischio archeologico, già espresse nella corrispondente sezione di questo parere, e considerate le notevoli dimensioni degli aerogeneratori in progetto e la brevissima distanza tra questi e i beni archeologici tutelati, si evidenzia che sarebbe opportuno considerare le relazioni figurative dell'impianto in progetto con tali beni, tramite la realizzazione di fotosimulazioni.

#### *B.1.2 Beni paesaggistici*

##### *- B.1.2.a Decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico*

Il progetto non ricade direttamente su aree oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico, né se ne rilevano nell'areale minimo di studio (10,3 km).

Nell'area vasta interessata dal SIA ricadono la piazza del municipio ed i terreni e fabbricati a valle siti nell'ambito del comune di Orune, dichiarati di notevole interesse pubblico con D.M. 23 febbraio 1952 "allo scopo di assicurare il pubblico godimento di una visuale panoramica di rara profondità e di singolare significato paesistico" e, a distanza maggiore di 20 km, la zona del Monte Ortobene nel comune di Nuoro, dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 10 marzo 1956, che recita "riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché per la natura del terreno, in posizione dominante, ricco di vegetazione arborea e di rocce, forma un quadro naturale di singolare bellezza panoramica godibile da varie parti, ed offre altresì dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può ammirare un vasto panorama e la città sottostante". Entrambi i beni sono compresi nell'esame della visibilità dell'impianto proposto dal richiedente. Mentre gli aerogeneratori in progetto non dovrebbero entrare in relazione visiva con l'abitato di Orune, l'intero impianto sarebbe visibile dal Monte Ortobene, con percezione in parte mitigata dalla distanza.

##### *- B.1.2.b Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del Codice*

Tutti gli aerogeneratori in progetto, le relative piazzole e la viabilità di collegamento ricadono su aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 c.1 lettera h del D.Lgs 42/2004: "zone gravate da usi civici". Si segnala in proposito che la DGR 40/11 del 2015 considera queste aree inidonee alla realizzazione di impianti eolici.

Relativamente alla sottostazione nel territorio comunale di Buddusù, si rileva che, sebbene la sua area di sedime non sia mappata dal Piano Paesaggistico Regionale come bosco, il sito sembrerebbe ad oggi



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

interessato da formazioni boschive. Qualora fosse verificata la presenza della fattispecie "bosco" da parte del Corpo Forestale, tali aree sarebbero da intendersi tutelate ai sensi dell'art 142 c.1 lettera g del D.Lgs 42/2004.

A una distanza di circa 6 km a Nord dagli aerogeneratori in progetto sorge il Parco Naturale Regionale di Tepilora, area tutelata per legge ai sensi dell'art 142 c.1 lettera f. Si deve evidenziare che, sebbene l'allegato C.1 "Fotovisualizzazioni" includa un punto di ripresa interno al Parco (il n.11), il richiedente ha scelto una prospettiva dalla quale l'impianto non è visibile.

#### *- B.1.2.c Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti*

Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Sardegna è il Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in data 8 settembre 2006.

Nessuno dei comuni interessati rientra negli ambiti di paesaggio costieri individuati dal PPR 2006, tuttavia si osserva che, ai sensi dell'art.4 c.5 delle relative Norme Tecniche di Attuazione, i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati dallo stesso PPR sono soggetti alla relativa disciplina indipendentemente dalla loro localizzazione negli ambiti di cui all'articolo 14, quindi anche se ricadenti al di fuori del primo ambito omogeneo.

Gli strumenti urbanistici comunali vigenti sono, per il comune di Bitti, il Programma di Fabbricazione, e per i comuni di Onani e Buddusò il Piano Urbanistico Comunale.

#### *- B.1.2.d Indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici*

Nell'area interessata dal SIA sono presenti diversi beni architettonici e archeologici individuati quali beni paesaggistici nel repertorio 2017 del PPR (artt. 48 e 49 delle Norme Tecniche di Attuazione). Si citano in particolare per la possibile relazione visiva con l'impianto in progetto, nel Comune di Onani: il nuraghe detto Nuragheddu (codice BUR 2556), un nuraghe anonimo (codice BUR 2553), la chiesa di San Francesco (codice BUR 1547) e la chiesa di San Cosimo (codice BUR 1545); nel Comune di Bitti: la chiesa di Sant'Elia (codice BUR 1236), la chiesa di Santa Lucia (codice BUR 1238), la chiesa di Santo Stefano (codice BUR 1240) e la chiesa di San Giorgio Dure (anche detta San Giorgio di Suelli, codice BUR 1237). Relativamente ai beni architettonici, già esaminati al punto B.1.1 di questa relazione, si conferma che non sono state prodotte fotosimulazioni. In merito ai beni archeologici, il richiedente ha prodotto una simulazione dell'impianto visto dal Nuragheddu, situato a circa 1790m di distanza dalla turbina OS 03 (cfr punto A.1.3 di questa relazione). Dal bene sarebbero chiaramente visibili quattro degli aerogeneratori in progetto.

A una distanza di circa 3 km a Sud del progettato impianto sorge il Parco Geominerario della Sardegna – Area Guzzurra Sos Enattos, annoverato tra i beni identitari dell'assetto storico culturale di cui all'art.47 delle NTA del PPR, e in particolare tra le aree di insediamento produttivo di interesse storico culturale (artt. 57 e 58 NTA). Il perimetro del Parco Geominerario si estende sino a comprendere tutto il Monte Albo, che è anche Sito di Interesse Comunitario (SIC). Il richiedente ha prodotto delle fotosimulazioni dell'impianto in progetto visto dal Monte Albo e da due punti della Strada Provinciale 3 che costeggia il Monte stesso (cfr allegato C.1 "Fotovisualizzazioni", punti di ripresa n.18, 16 e 17). Si deve evidenziare a questo proposito che diverse elaborazioni fotografiche proposte dal richiedente rappresentano delle condizioni di visibilità non ottimali, con un elevato effetto di foschia. Si può comunque rilevare che l'impianto in progetto sarebbe interamente e chiaramente visibile dal Monte Albo.

A una distanza di circa 4km a Nord dell'impianto è situato il nucleo centrale della colonia penale di Mamone, tutelato dal PPR quale centro di antica e prima formazione ai sensi dell'art.51 delle NTA (si veda anche il punto B.1.1a della presente relazione). L'allegato C.1 "Fotovisualizzazioni" comprende una elaborazione fotografica dell'impianto da questo bene (punto di ripresa n.10). A tale distanza gli aerogeneratori sarebbero tutti nitidamente visibili, ma da questo punto di osservazione la loro percezione appare in parte mitigata dall'orografia del terreno.

Il Parco Naturale Regionale di Tepilora, situato a circa 6 km a Nord dell'impianto (cfr punto B.1.2.b di questa relazione), nonché due porzioni di territorio a Ovest del Parco stesso e alcune aree ad Est dell'impianto, nello stesso ambito distanziale, sono aree a gestione speciale dell'Ente Foreste, incluse dal PPR tra le aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate (artt. 33 e 37 NTA).

### B.2 Richieste documentazione integrativa

Sebbene correttamente impostata, la documentazione resa disponibile dal proponente è carente di alcune fondamentali informazioni, necessarie alla valutazione dell'impatto delle opere sul patrimonio architettonico e il paesaggio.

La rappresentazione fotorealistica del progetto da un punto di vista ravvicinato è insufficiente: non sono illustrate le piazzole e gli interventi di adeguamento o nuova realizzazione delle strade interne.

Allo stesso modo, per la sottostazione elettrica è presente solo il disegno tecnico ma non l'inserimento fotografico nel contesto.

L'analisi e mappatura degli elementi di interesse dell'assetto storico-culturale non include i beni tutelati ope legis ai sensi dell'art.12 c.1 del D.Lgs 42/2004. Inoltre, non sono chiari i criteri usati per la selezione dei punti di ripresa dei fotoinserti, i quali escludono alcuni beni che, secondo le valutazioni di questo Ufficio, dovrebbero essere oggetto di attenzione per vicinanza all'impianto e indice di visibilità potenziale.

Infine si rileva che, sebbene l'allegato P "Analisi dei tracciati stradali utilizzabili per il trasporto degli aerogeneratori" evidenzia la necessità di numerose modifiche alla viabilità pubblica e al suo intorno (allargamenti di carreggiate, eliminazione di vegetazione a bordo strada...), non è stata presentata né l'analisi paesaggistica, né il progetto tecnico di tali interventi. Si evidenzia in particolare che nel primo percorso proposto, con partenza dal porto di Olbia, sembrerebbe essere prevista l'eliminazione di parte della pineta esistente a monte dell'abitato di Bitti.

Alla luce di quanto esposto, si chiede che la documentazione di progetto venga integrata con i seguenti elaborati:

1. Fotosimulazioni da un punto di vista ravvicinato di tutti gli aerogeneratori, le piazzole e gli interventi di viabilità interna, sia di nuova realizzazione che di adeguamento.
2. Fotosimulazioni della sottostazione in comune di Buddusò che comprendano anche le vie di accesso, eventuali sistemazioni esterne e le strutture dell'adiacente stazione Terna.
3. Ricognizione dei beni architettonici e archeologici tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, artt.10 e 12, presenti nell'areale minimo di studio (10,3 km), comprese le strutture della colonia penale di Mamone nelle sue varie diramazioni, anche dismesse. I beni così individuati dovranno essere inclusi nella Tavola 13.m "Carta della visibilità del parco eolico".
4. Integrazione dell'allegato C.1 "Fotovisualizzazioni" con riprese dai beni culturali e dai beni paesaggistici di repertorio (ex artt. 48 e 49 delle NTA del PPR) con indice di visibilità alto (5-6) all'interno dell'areale minimo di studio (10,3 km), e da quelli con indice inferiore compresi in un raggio di 1600m dall'impianto (buffer ex D.G.R. 40/11 del 2015). Per l'individuazione dei beni si dovrà fare riferimento alla Tavola 13.m aggiornata secondo le indicazioni di cui al punto 2.
5. Integrazione dell'allegato P "Analisi dei tracciati stradali utilizzabili per il trasporto degli aerogeneratori" con l'indicazione del quadro di tutela paesaggistica e la descrizione più dettagliata dei lavori di modifica della viabilità in lingua italiana.
6. Ricognizione e rappresentazione in cartografia adeguata su CTR degli altri parchi eolici attualmente in fase di valutazione VIA (statale o regionale) nello stesso ambito distanziale di cui al DM 10 settembre 2010, considerandone di conseguenza gli impatti cumulativi attesi dalla loro contemporanea esistenza.

### B.3 Conclusioni relative alla tutela del patrimonio architettonico

Considerate le notevoli dimensioni degli aerogeneratori proposti (206 m di altezza totale) e l'orografia dell'ambito di studio, si ritiene che l'impianto eolico in progetto possa generare un impatto visivo rilevante sul patrimonio architettonico, anche a grande distanza. Tuttavia, la carenza di documentazione già segnalata impedisce la completa valutazione di tali impatti.





#### B.4 Conclusioni relative alla tutela del patrimonio culturale paesaggistico ed il paesaggio

Il progetto prevede l'installazione di 6 aerogeneratori di 206m di altezza, con relative piazzole di superficie compresa tra i 3.100 e i 4.250 m<sup>2</sup> ciascuna, situati su terreni tutelati sotto il profilo paesaggistico come zone ad uso civico nel Comune di Onani, e collegati tramite cavidotti interrati ad una stazione utenza da realizzarsi nel territorio comunale di Buddusò. Gli aerogeneratori in progetto saranno connessi tra loro e al sistema viario principale tramite strade di servizio, da realizzarsi in parte ex novo e in parte tramite l'adeguamento dei percorsi rurali esistenti. Per il trasporto dell'impianto in situ sono inoltre previste numerose modifiche (allargamenti delle carreggiate, eliminazione di vegetazione a bordo strada...) lungo tutta la viabilità pubblica che collega il cantiere al porto di Olbia o di Oristano.

Il sito proposto per l'installazione è un pianoro di quota compresa approssimativamente tra i 550 e i 700m sul livello del mare. Questo si inserisce in un vasto ambito rurale scarsamente edificato, in cui i pascoli si alternano a zone coperte da boschi e macchia, costeggiato a Nord dal Parco Naturale Regionale di Tepilora, e a Sud dal Parco Geominerario della Sardegna. L'orografia dell'area è aspra e accidentata, segnata da valli profonde a cui si contrappongono diversi punti elevati dall'ampia visuale, e dominata dal Monte Albo, elemento paesaggistico di grande valore figurativo e ambientale.


Per le dimensioni degli aerogeneratori e la loro collocazione, l'impianto potrebbe essere visibile da una vasta porzione di territorio. Inoltre lo stesso ambito territoriale è interessato, al momento, dal progetto di diversi altri impianti eolici con aerogeneratori di analoghe dimensioni, che si sommerebbero alle opere in oggetto con un impatto cumulativo estremamente rilevante. È opportuno infine sottolineare che tutti i progetti riguardanti l'area del Goceano occidentale, Nuorese e Baronia attualmente in esame presso questo Ufficio, prevedono la realizzazione di sottostazioni elettriche da collocarsi nella stessa ristretta porzione del territorio comunale di Buddusò.

I caratteri qui sintetizzati inducono a ritenere che le opere in progetto possano generare impatti paesaggistici rilevanti. Si attende tuttavia la ricezione della documentazione integrativa per operare una valutazione completa di tali impatti.

#### **PARERE ENDOPROCEDIMENTALE**

Il parere potrà essere espresso solamente in seguito alle integrazioni documentali, sulla base della verifica delle stesse.

La responsabile per la tutela architettonica e paesaggistica  
arch. Francesca Frassetto



Il responsabile per la tutela archeologica  
dott. Gianluigi Marras



Il Soprintendente  
Prof. Arch. Bruno Billeci  
*Firmato digitalmente*



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
SERVIZIO III

Al Servizio V – N.D.G.  
[dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

**Oggetto: PROVINCIA DI NUORO (Comuni di Bitti e Onani) – PROVINCIA DI SASSARI (Comune di Buddusò): Progetto di un parco eolico denominato "ONANIE", composto da n. 6 aerogeneratori con potenza complessiva di 33,6 MW e opere connesse.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 - VIA

Proponente: Sardeolica S.r.l.

Contributo istruttorio.

In riscontro alla nota prot. n. 3272 del 01/02/2021 di codesto Servizio V, relativa alla questione indicata in oggetto, questo Ufficio per gli aspetti di propria competenza, preso atto di quanto comunicato con la nota prot. n. 3132 del 04.03.21 dalla competente Soprintendenza Abap per le province di Sassari e Nuoro, che al punto *B.1. Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento comunica:*

*B.1.1 Beni architettonici- B.1.1a Dichiarazioni di interesse culturale e beni architettonici tutelati ope legis*

*Nell'area interessata dallo studio di impatto ambientale sono presenti due beni architettonici oggetto di specifici provvedimenti di vincolo: un mulino per i cereali in via Lenin a Lula, con le sue apparecchiature e macchinari (dichiarato di interesse culturale particolarmente importante con Decreto del Soprintendente Regionale n.40 del 30 gennaio 2004) e la chiesa di San Pietro Apostolo a Onani, situata nell'immediata periferia campestre a Ovest dell'abitato (dichiarata di interesse culturale particolarmente importante con Decreto del Direttore Generale del 30 novembre 1996). Si ritiene che il mulino, per la posizione interna all'edificio, non dovrebbe essere interessato in maniera significativa dall'impatto visivo dell'impianto. Invece dalla chiesa di San Pietro, collocata in posizione dominante rispetto a un'ampia porzione di territorio, si avrebbe una visuale chiara e completa dell'impianto (cfr allegato C.1 "Fotovisualizzazioni", punto di ripresa n.2).*

*Relativamente ai beni tutelati ope legis, si deve rilevare che tutti gli aerogeneratori del progettato impianto si collocano ai margini della colonia penale di Mamone, che si estende per qualche migliaio di ettari prevalentemente nel Comune di Onani, ed è composta, oltre che dall'omonimo nucleo centrale, da diverse diramazioni (S'Alcra, Nortiddi, Temi, Cogoli, Santissima Annunziata, Fiaccavento). Il complesso è stato realizzato in più fasi a partire dalla fine del XIX secolo sino alla metà del Novecento circa, ed è pertanto in gran parte tutelato come bene culturale ai sensi dell'art.12 c.1 del D.Lgs 42/2004. In particolare, l'impianto in progetto si colloca nelle vicinanze delle diramazioni Nortiddi, Cogoli e Temi, a brevissima distanza da quest'ultima (meno di 500m dalle turbine OS 05 e OS 06, cfr Tavola 15a "Carta dei fabbricati censiti" e elaborato "Monografie dei fabbricati censiti", recettore n.10). La documentazione di progetto non include le strutture della colonia penale nell'analisi del quadro insediativo e storico-culturale, né nella Verifica di coerenza del Parco Eolico Onanie con le prescrizioni della D.G.R. n. 40/11 del 7 agosto 2015 (cfr Relazione Generale, Tab.2.12 lettera d, pag.48) e non esamina il potenziale impatto dell'impianto su tali beni. È opportuno in questa sede evidenziare che il Comune di Bitti è eccezionalmente ricco di architetture religiose*



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

Servizio III – "Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4293

PEC: [mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio3@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio3@beniculturali.it)

*che, benché non siano oggetto di specifiche dichiarazioni dell'interesse culturale, sono tutelate ope legis e, per la maggior parte, sono presenti nel catalogo generale dei beni culturali di questo Ministero. Ai fini della presente analisi si citano i beni presenti in due aree mappate con indice alto nella Tavola 13.m "Carta della visibilità del parco eolico" – la fascia a monte dell'abitato di Bitti lungo la Strada Statale 389 e la porzione di territorio a Est del paese, verso Onani – che si suppone possano essere interessati in maniera rilevante dall'impatto visivo delle opere in progetto. Nella prima area si trovano la chiesa di Nostra Signora del*

*Buoncammino (numero di catalogo generale 00240896), la chiesa di Nostra Signora di Bonaria (numero di catalogo generale 00240897) e la chiesa di Sant'Elia Profeta (numero di catalogo generale 00240898). Nella seconda area troviamo la chiesa di Santa Lucia Vergine e Martire detta Santa Luchia 'e Dure (numero di catalogo generale 00240891), la chiesa di Santo Stefano Primo Martire detta Santu Istevene 'e Dure (numero di catalogo generale 00240890), la chiesa di San Giorgio di Suelli (numero di catalogo generale 00240892), la chiesa della Santissima Trinità detta Babbu Mannu e la chiesa campestre di Santa Maria detta Santa Maria 'e Dure (numero di catalogo generale 00240889). Il richiedente ha prodotto una fotosimulazione dell'impianto solo in relazione a uno di questi beni, la chiesa della Madonna del Buoncammino (o de su Bonu Caminu, allegato C.1 "Fotovisualizzazioni", punto di ripresa n.5), fra tutti il più distante dall'impianto. Sebbene nell'elaborazione proposta gli aerogeneratori siano rappresentati con un'elevata trasparenza, è possibile rilevare che l'impianto sarebbe chiaramente e quasi interamente visibile dalla chiesa.*

*Nel Comune di Onani si citano come potenzialmente interessate dall'interferenza visiva dell'impianto le chiese campestri di San Francesco e di San Cosimo (o dei Santi Cosma e Damiano), situate a Sud del centro abitato, non comprese nelle simulazioni della visibilità proposte dal richiedente.*

*Si rileva infine che alle pendici del Monte Albo, nel territorio comunale di Lula, sono presenti le miniere storiche di Sos Enattos, dell'Argentiera (anche detta Argentaria o Arghentaria), Guzzurra e Su Ergiolu, afferenti al Parco Geominerario della Sardegna – Area Guzzurra Sos Enattos. Fra queste, l'impianto sarebbe particolarmente visibile, nella sua interezza, dalla miniera di Guzzurra (cfr allegato C.1 "Fotovisualizzazioni", punto di ripresa n.24).*

*Ci si riserva di ampliare e/o correggere la presente analisi in seguito alla ricezione della documentazione integrativa.";*

*tenuto conto di quanto riportato al seguente punto B2:*

#### *"B.2 Richieste documentazione integrativa*

*Sebbene correttamente impostata, la documentazione resa disponibile dal proponente è carente di alcune fondamentali informazioni, necessarie alla valutazione dell'impatto delle opere sul patrimonio architettonico e il paesaggio.*

*La rappresentazione fotorealistica del progetto da un punto di vista ravvicinato è insufficiente: non sono illustrate le piazzole e gli interventi di adeguamento o nuova realizzazione delle strade interne.*

*Allo stesso modo, per la sottostazione elettrica è presente solo il disegno tecnico ma non l'inserimento fotografico nel contesto.*

*L'analisi e mappatura degli elementi di interesse dell'assetto storico-culturale non include i beni tutelati ope legis ai sensi dell'art.12 c.1 del D.Lgs 42/2004. Inoltre, non sono chiari i criteri usati per la selezione dei punti di ripresa dei fotoinserti, i quali escludono alcuni beni che, secondo le valutazioni di questo Ufficio, dovrebbero essere oggetto di attenzione per vicinanza all'impianto e indice di visibilità potenziale [...].*

*Alla luce di quanto esposto, si chiede che la documentazione di progetto venga integrata con i seguenti elaborati:*

- 1.Fotosimulazioni da un punto di vista ravvicinato di tutti gli aerogeneratori, le piazzole e gli interventi di viabilità interna, sia di nuova realizzazione che di adeguamento.*
- 2.Fotosimulazioni della sottostazione in comune di Buddusò che comprendano anche le vie di accesso, eventuali sistemazioni esterne e le strutture dell'adiacente stazione Terna.*
- 3.Ricognizione dei beni architettonici e archeologici tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, artt.10 e 12, presenti nell'areale minimo di studio (10,3 km), comprese le strutture della colonia*



Servizio III – "Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4293

PEC: mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio3@beniculturali.it

penale di Mamone nelle sue varie diramazioni, anche dismesse. I beni così individuati dovranno essere inclusi nella Tavola 13.m "Carta della visibilità del parco eolico".

4. Integrazione dell'allegato C.1 "Fotovisualizzazioni" con riprese dai beni culturali e dai beni paesaggistici di repertorio (ex artt. 48 e 49 delle NTA del PPR) con indice di visibilità alto (5-6) all'interno dell'areale minimo di studio (10,3 km), e da quelli con indice inferiore compresi in un raggio di 1600m dall'impianto (buffer ex D.G.R. 40/11 del 2015). Per l'individuazione dei beni si dovrà fare riferimento alla Tavola 13.m aggiornata secondo le indicazioni di cui al punto 2.

5.[...]

6.[...]

nonché di quanto comunicato al seguente punto B3:

B.3 Conclusioni relative alla tutela del patrimonio architettonico

Considerate le notevoli dimensioni degli aerogeneratori proposti (206 m di altezza totale) e l'orografia dell'ambito di studio, si ritiene che l'impianto eolico in progetto possa generare un impatto visivo rilevante sul patrimonio architettonico, anche a grande distanza. Tuttavia, la carenza di documentazione già segnalata impedisce la completa valutazione di tali impatti.

concorda in merito alla necessità di acquisire la documentazione integrativa di cui al suddetto punto B2 .

Il Funzionario U.O. 6  
Clara Graziano



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III  
Arch. Alessandra Marino



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

Servizio III – "Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4293

PEC: mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio3@beniculturali.it



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
SERVIZIO II

*M*

Servizio V – Tutela del Paesaggio  
N.D.G.

Lettera inviata solo tramite GIADA.  
Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43,  
comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47,  
commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

*E.p.c. a*

*Oggetto:*

**PROVINCIA DI NUORO (Comuni di Bitti e Onanì) – PROVINCIA DI SASSARI (Comune di Buddusò): Progetto di un parco eolico denominato "ONANIE", composto da n. 6 aerogeneratori con potenza complessiva di 33,6 MW e opere connesse.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA (art. 27, *Provvedimento unico in materia ambientale*)

Proponente: Sardeolica S.r.l.

**Contributo istruttorio**

In riferimento al progetto in argomento e a riscontro della nota di codesto Servizio V prot. n. 3272 del 01/02/2021, considerato quanto comunicato dalla Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro con la nota prot. n. 3132 del 04/03/2021, assunta agli atti di questa Direzione con prot. n. 7230 del 05/03/2021, con particolare riferimento alle valutazioni espresse al punto inerente l'Area Funzionale Patrimonio Archeologico, si comunica quanto segue.

Nelle aree contermini al progetto – individuate secondo i criteri stabiliti dalle linee guida disposte con D.M. 10/09/2010 – ricadono numerosi beni archeologici tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 in quanto dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art. 10, c. 3, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ovvero tutelati *ope legis* ai sensi dell'art. 10, c.1, del medesimo Codice, posti nei territori comunali di Bitti, Buddusò, Lodè e Onanì e meglio dettagliati nel citato parere della SABAP-SS (cfr. paragrafo *A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento*): tra questi, si segnala, in particolare, il Nuraghe Loelle in territorio di Buddusò (tutelato ex D.M. del 02/02/1962), tangente al tracciato del cavidotto in progetto, come anche i diversi di proprietà comunale e, pertanto, tutelati ex lege ai sensi dell'art. 10 sopra citato.

Inoltre, nelle medesime aree contermini sono presenti anche numerosi beni paesaggistici tipizzati e individuati dal vigente Piano paesaggistico regionale, di natura archeologica (cfr. art. 48 delle NTA del PPR) elencati nel *Repertorio del Mosaico dei beni paesaggistici e identitari* della Regione Autonoma della Sardegna.

Sulla scorta delle considerazioni esposte dalla SABAP-SS e condivise da questo Servizio, si sottolinea, poi, che tutta l'area in progetto – contrariamente a quanto valutato e riportato nel *Documento di Valutazione*



*Archeologica Preventiva* e nella *Carta del Potenziale Archeologico* – è da considerarsi, in relazione ai diversi punti di intervento, a rischio archeologico medio, medio-alto o alto.

Da ultimo, la stessa Soprintendenza, ha anche evidenziato che “*in base a quanto disposto dall'allegato alla deliberazione n. 40/11 del 07.08.2015 della Regione Autonoma della Sardegna [...], gli aerogeneratori in progetto [...] sono da considerarsi di grande taglia*”. A tal proposito la Soprintendenza ha rilevato che – contrariamente a quanto dichiarato dalla Società proponente nella *Relazione Generale* (p. 48) – all'interno dell'area di non idoneità così definita ricadono i seguenti beni archeologici tutelati *ope legis* ai sensi dell'art. 10, c. 1 del D.Lgs. 42/2004: il nuraghe e la tomba di giganti di Otziddai (distanti meno di 1600 m dalle turbine OS 03, OS 04, OS 05 e OS 06); il nuraghe, la tomba di giganti, l'insediamento nuragico e l'insediamento romano di Liugheri (distanti meno di 1600 m dalle turbine OS 01, OS 02, OS 02, OS 04, OS 05 e OS 06); il pozzo sacro e la tomba di giganti Muros d'Avria (distanti meno di 1600 m dalle turbine OS 01 e OS 03); il nuraghe e la tomba di giganti S'Ervore (distanti meno di 1600 m dalle turbine OS 01, OS 02 e OS 03).

Alla luce di quanto sopra esposto, al fine di valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame sul fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico, si ritiene necessario chiedere al proponente di:

1. integrare e completare il SIA con quanto chiesto dalla competente Soprintendenza ABAP con il parere endoprocedimentale del 04/03/2021, relativamente all'elaborato denominato *Documento di Valutazione Archeologica Preventiva (SIA, Allegato D)*:

*“A.3 Richieste di documentazione integrativa*

*[...]*

*1. per quanto riguarda i saggi di scavo prescritti al punto 2 del presente elenco nelle aree definite a rischio archeologico alto e medio-alto nella documentazione presentata e corrispondente ai tracciati degli elettrodotti, nello specifico lungo il tracciato degli elettrodotti posti tra gli aerogeneratori OS 01, OS 02 e OS 03, l'UR 7 presso l'area del Nuraghe Loelle, l'UR 3 compresa tra il Nuraghe Ortuidda e il sito archeologico di Abbas de Frau, si richiede il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 8, art. 25 del D. Lgs 50/2016;*

*2. nelle aree restanti occupate dal progetto di cui trattasi e definite a rischio archeologico alto e medio-alto nella documentazione presentata e al Punto A.2.1 del presente parere, questa Soprintendenza ritiene necessaria l'attivazione della procedura di cui al comma 8 ss. dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016, fin dalla presente fase VIA per quanto riguarda le aree degli aerogeneratori OS 01, OS 02 e OS 03 e la Sottostazione di Buddusò, con l'esecuzione di saggi, a spese del committente, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori. Tali saggi dovranno essere eseguiti sotto la direzione di questo Ufficio e da soggetto in possesso di idonei requisiti di legge. Per i succitati saggi si rimane in attesa dei necessari elaborati progettuali, redatti da soggetti in possesso di idonei requisiti di legge. Si comunica inoltre che la direzione scientifica è di esclusiva competenza di questa Soprintendenza nella persona del dott. Gianluigi Marras, funzionario archeologo responsabile per i territori di Bitti, Onani e Buddusò. Si segnala, inoltre, che il parere di competenza sugli esiti della verifica preventiva del rischio archeologico per le aree per cui si prescrive di effettuare i saggi di scavo archeologico è da considerarsi sospeso in attesa delle risultanze degli stessi saggi”;*

2. individuare e rappresentare una soluzione alternativa per la localizzazione del cavidotto proposto in




prossimità del Nuraghe Loelle, che tenga conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale di settore;

3. il SIA, la *Sintesi Non Tecnica*, la *Relazione paesaggistica*, la *Relazione archeologica preventiva* e il progetto devono essere modificati ed integrati sulla base di quanto richiesto ai punti precedenti.

Il Responsabile dell'istruttoria

dott. Lino Traini

(tel. 06/67234693 – lino.traini@beniculturali.it)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO II

dott. Elena Calandra





*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

A

Sardeolica Srl

[comunicazioni.sardeolica@pec.grupposaras.it](mailto:comunicazioni.sardeolica@pec.grupposaras.it)

E, p.c.

Ministero della Cultura

Direzione Generale Archeologia, belle arti e  
paesaggio

Servizio V- Tutela del Paesaggio

[mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

OGGETTO: [ID\_VIP: 5641] Procedura di Valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06 - Progetto di un impianto eolico denominato "Onanie" composto da n.6 aerogeneratori della potenza di 5,6 MW ciascuna, per una potenza nominale complessiva di 33,6 MW., e di tutte le opere accessorie, nel territorio di Onani (NU), Bitti (NU), Buddusò (SS). Proponente: Sardeolica S.r.l. Risposta preliminare – Trasmissione del Piano di Indagine Archeologica. Riscontro

In riferimento alla nota di codesta Società prot. 2022-015 del 14.2.2022, agli atti della scrivente Soprintendenza con prot. 1743 del 15.2.2022, con cui si trasmette il Piano di indagine archeologica relativo al progetto in oggetto, in risposta a quanto specificatamente richiesto dalla scrivente con prot. 3132 del 4.3.2021 e da codesta Direzione Generale con prot. 8522 del 16.3.2021, esaminati gli elaborati progettuali, si comunica quanto segue.

Il Piano è stato redatto dalla dott.ssa Emanuela Atzeni, in possesso dei requisiti di legge, ed è conforme a quanto prescritto dalle note succitate. Sono previsti saggi di scavo presso l'ubicazione degli aerogeneratori OS1, OS2 e OS3 (territorio di Onani) e la Sottostazione elettrica (Territorio di Buddusò).

Si autorizza il piano delle indagini archeologiche relativamente a numero, dimensioni, posizionamento e profondità dei saggi di scavo, nonché alla loro metodologia e alla documentazione da produrre, rammentando altresì che, ai sensi del D.M. 154/2017, i lavori di scavo dovranno essere effettuati da impresa in possesso dei requisiti di legge, fatta salva l'indicata composizione del gruppo di lavoro, sotto la Direzione scientifica del dott. Gianluigi Marras, funzionario archeologo responsabile del territorio comunale di Onani.

Tuttavia, anche in considerazione di quanto già espresso dalla scrivente con il succitato prot. 3132 del 4.3.2021, in particolare ai punti A.2.1 e B4, si deve premettere fin da adesso che anche qualora i saggi in questione dovessero dare un esito negativo nei punti più direttamente interessati dalle opere da realizzarsi, questo non farebbe venir meno l'impatto significativo che le principali strutture industriali previste (v. gli aerogeneratori alti 206 m) comporterebbero sull'ambito paesaggistico interessato e sul contesto di giacenza che si determina a causa dell'altissima densità archeologica dell'area, che sarebbe comunque modificato nella sua attuale naturale conformazione, storicamente determinatasi. Si ribadisce pertanto che la completa valutazione degli impatti dell'impianto in progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio potrà essere effettuata, in ogni caso, solo in seguito alla ricezione dell'intera documentazione integrativa richiesta nell'ambito del procedimento di VIA.

Si rimane in attesa di ulteriori comunicazioni da codesta Società.

GiM- GG- FF

Il Soprintendente  
Prof. Arch. Bruno Billeci  
*Firmato digitalmente*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel.: 079 2067400

PEC: mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it – PEO: sabap-ss@beniculturali.it





## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari  
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Alla Soprintendenza Speciale per il PNRR  
[ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

*Oggetto:* PROVINCIA DI NUORO (comuni di Bitti e Onani) – PROVINCIA DI SASSARI (comune di Buddusò):  
Progetto di un parco eolico denominato “ONANIE”, composto da n. 6 aerogeneratori con potenza complessiva di 33,6 MW e opere connesse PROVINCIA DI ORISTANO (comune di Santa Giusta) – Porto di Oristano (ID\_VIP 5641) - Procedura riferita al D. Lgs. 152/2006 – VIA (art. 23 PNIEC) – POS SABAP 58728/22  
Proponente: Sardeolica S.r.l.  
Rif. vs. nota prot. n. 5840 del 18/11/2022 – ns. prot. n. 41189-A del 21/11/2022  
Parere endoprocedimentale

In riscontro alla richiesta in oggetto, avanzata con la nota prot. n. 5840 del 18/11/2022 della Soprintendenza Speciale per il PNRR, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 41189-A del 21/11/2022, questa Soprintendenza ABAP comunica quanto riportato negli Allegati A e B, relativi, rispettivamente alla tutela del patrimonio archeologico e alla tutela del patrimonio architettonico e del paesaggio, circa la documentazione integrativa depositata dal proponente.

I documenti integrativi SIA-ALL-P.INT e SIA-ALL-P.1 analizzano l'opzione di trasporto degli elementi dal Porto industriale di Oristano, in comune di Santa Giusta, al sito identificato per l'impianto e descrivono le necessarie opere di adattamento dell'assetto stradale con riferimento all'assetto dei vincoli archeologici e paesaggistici nell'areale di riferimento.  
Il documento SIA-ALL-P.1 chiarisce che il trasporto degli aerogeneratori su strada avrà inizio dal Porto di Oristano e non già dal Porto di Olbia come inizialmente ipotizzato in alternativa.

### **A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E**

### **B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO**

Riguardo al territorio di competenza, il tragitto percorrerà, dal porto di Oristano, le seguenti arterie: SP49, SS131. Le modifiche stradali riguarderanno, dal porto industriale, la rimozione di alcune porzioni di aiuole, guard-rail e cartelli stradali lungo il tragitto.

Per quanto sopra, vista la natura delle opere, esaminati gli elaborati integrativi, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze, non si ravvisano motivi ostativi alla realizzazione delle opere connesse al transito stradale degli elementi componenti gli aerogeneratori, condizionandone la fattibilità al ripristino dello stato dei luoghi.

### **C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE**

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, circa le opere nel territorio di competenza così come rappresentate negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere favorevole alla presente proposta.



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari  
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Per ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili del territorio:

- area funzionale patrimonio archeologico: dott.ssa Maura Vargiu, e-mail: [maura.vargiu@cultura.gov.it](mailto:maura.vargiu@cultura.gov.it);
- area funzionale paesaggio e beni architettonici: arch. Stefano Montinari, e-mail: [stefano.montinari@cultura.gov.it](mailto:stefano.montinari@cultura.gov.it).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale patrimonio archeologico  
dott. ssa Maura Vargiu

IL TECNICO ISTRUTTORE

Area funzionale beni architettonici e paesaggio  
arch. Gabriela Frulio

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale beni architettonici e paesaggio  
arch. Stefano Montinari

LA SOPRINTENDENTE  
ing. Monica Stochino  
(Documento firmato digitalmente)



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Alla Soprintendenza Speciale per il PNRR  
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

e, p.c.  
alla Soprintenza A.B.A.P. per la città  
metropolitana di Cagliari e le province di  
Oristano e Sud Sardegna  
sabap-ca@pec.cultura.gov.it

OGGETTO: Buddusò (SS) Bitti e Onani (NU). Progetto di un impianto eolico denominato "Onanie" composto da 6 aerogeneratori con potenza complessiva di 33,6 MW e opere connesse. Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC). Parere endoprocedimentale.

Proponente: Sardaolica S.r.l.

ID\_VIP: 5641

Con riferimento alla procedura in oggetto, in riscontro alla richiesta di codesta Soprintendenza Speciale prot. n. 5840 del 18.11.2022 (nostro prot. n. 15365 del 21.11.2022), a seguito dell'esame degli elaborati integrativi acquisiti sulla piattaforma web dedicata, considerate le richieste di integrazioni espresse da questo Ufficio prot. 3132 del 4.3.2021 e dall'allora competente Servizio V della DG- ABAP con prot. 8522 del 16.3.2022, si comunica quanto segue.

Il progetto prevede l'impianto di 6 aerogeneratori di grande taglia (altezza massima fuori terra, misurata al mozzo, 125 m; diametro massimo del rotore 162 m; altezza totale 206 m) con fondazioni della profondità di circa 4 m e sistemazione con livellamenti del suolo nelle Piazzole, della sottostazione di trasformazione di Buddusò e degli elettrodotti interrati di interconnessione tra le turbine e quest'ultima e le turbine per un totale di circa 21 km nei territori comunale di Onani, Bitti e Buddusò. Sono altresì in progetto l'adeguamento della viabilità esistente per una lunghezza complessiva di 2980 m e brevi tratti stradali di nuova realizzazione per un totale di 3900 m.

## ALLEGATO A

### Area Funzionale Patrimonio Archeologico

La documentazione resa disponibile dal committente ed esaminata per il territorio di competenza di questo Ufficio è la seguente:

- Documentazione di valutazione archeologica preventiva (Elaborato SIA-ALL-D\_rev1);
- Carta delle emergenze archeologiche e della visibilità dei suoli (Elaborato Tavola-14\_a\_rev1);
- Carta del potenziale archeologico (Elaborato Tavola-14\_b\_rev1);
- Carta delle presenze archeologiche nel territorio Buffer 10,3 Km (Elaborato Tavola-14\_c\_rev0);
- Piano di Indagini Archeologiche. Parti 1-2 (Elaborati SIA-ALL-D\_1-P1-2\_rev0)

Codesta Soprintendenza Speciale ha inoltre allegato alla richiesta i seguenti elaborati:

- Allegato n.5- Nota prot. n. 2022/15 del 14.2.2022 del proponente, recante il Piano di Indagini Archeologiche (già agli atti di questo Ufficio con prot. 1743 del 15.2.2022);
- Allegato n.6- Nota prot. 3835 del 28.3.2022 della scrivente, autorizzazione all'esecuzione delle indagini di cui al punto precedente;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067400

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

- Allegato n.7- Nota prot. n. 2022/29 del 13.4.2022 del proponente, recante la notizia dell'avvio delle Indagini Archeologiche (già agli atti di questo Ufficio con prot. 4858 del 14.4.2022);
- Allegato n.8- Nota prot. n. 2022/52 del 6.6.2022 del proponente, recante la documentazione integrativa relativa al Piano di Indagini Archeologiche (già agli atti di questo Ufficio con prot. 7354 del 7.6.2022);

Si attesta che la documentazione è stata redatta in modo soddisfacente dall'archeologa incaricata dott.ssa Emanuela Atzeni (in possesso dei requisiti di legge).

Oltre a quanto appena elencato sono stati inoltre esaminati tutti gli elaborati, in particolar modo gli inquadramenti cartografici e le planimetrie, le relazioni tecniche e specialistiche, i Report fotografici, le fotosimulazioni, il Computo metrico e Quadro economico.

#### A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento

Si propone una panoramica aggiornata della situazione vincolistica, ad integrazione di quanto già espresso dalla scrivente con la succitata nota prot. 3132 del 4.3.2021.

##### *A.1.1 Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze*

Nelle vicinanze delle aree in progetto, considerando il buffer di 3.000 m previsto dal D. Lgs 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater , si possono evidenziare le seguenti aree soggette a provvedimento di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939 e D. Lgs 490/1999).

In territorio comunale di Buddusò:

- il tracciato del cavidotto è tangente il Nuraghe Loelle, tutelato con D.M. 2 febbraio 1962;
- circa 950 m a sud del tracciato del cavidotto il Nuraghe e Villaggio Torroile, tutelato con D.M. 29 febbraio 1989;
- circa 2200 m a nord- ovest del tracciato del cavidotto e della sottostazione di Buddusò il Nuraghe Ludurru, tutelato con D.M. 28 marzo 1967;
- circa 2850 m a nord- ovest del tracciato del cavidotto e della sottostazione di Buddusò la Domus de Janas Borucca, tutelata con D.M. 28 marzo 1967;

##### *A.1.2 Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12)*

Non è stato possibile verificare puntualmente ed esaustivamente l'esistenza dei beni in parola, si possono comunque segnalare.

In territorio comunale di Onani:

- circa 350 m a nord della Turbina OS 02 il Nuraghe Liugheri, di proprietà comunale;
- circa 360 m a nord della Turbina OS 02 la Tomba di Giganti Liugheri, di proprietà comunale;
- circa 330 m a nord della Turbina OS 02 l'insediamento nuragico Liugheri, di proprietà comunale;
- circa 280 m a nord della Turbina OS 02 l'insediamento romano Liugheri, di proprietà comunale;
- circa 1270 m a sud- est della Turbina OS 03 il Pozzo Sacro Muros d'Avria, di proprietà comunale;
- circa 1220 m a sud- est della Turbina OS 03 la Tomba di Giganti Muros d'Avria, di proprietà comunale;
- circa 950 m a sud- est della Turbina OS 03 il Nuraghe S'Ervore, di proprietà comunale;
- circa 1840 m a sud- est della Turbina OS 03 il Nuraghe Nuragheddu, di proprietà comunale;
- circa 1000 m a sud- est della Turbina OS 03 la Tomba di Giganti S'Ervore, di proprietà comunale;
- circa 1430 m ad est della Turbina OS 05 il Nuraghe Otziddai, di proprietà comunale;
- circa 1350 m ad est della Turbina OS 05 la Tomba di Giganti Otziddai, di proprietà comunale;



In territorio comunale di Bitti:

- circa 8930 m ad ovest della turbina OS 05 l'insediamento e santuario nuragico di Romanzesu, di proprietà comunale;

In territorio comunale di Buddusò:

- circa 70 m a sud della dorsale la Tomba Giganti Loelle 1, di proprietà comunale, recentemente oggetto di un intervento di scavo e restauro diretto dallo scrivente Ufficio;
- circa 240 m a sud-est della dorsale la Tomba Giganti Loelle 2, di proprietà comunale;
- il Nuraghe Eligannele, di proprietà comunale;
- circa 3000 m a sud della dorsale il Dolmen Sos Monimentos, di proprietà comunale;
- circa 3000 m a sud della dorsale il Dolmen Su Laccu, di proprietà comunale;
- circa 2200 m a sud del tracciato della dorsale la Domus de Janas Molinu, di proprietà comunale.

#### *A.1.3 Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici*

Dall'esame della documentazione presentata si evince la presenza di numerosi beni archeologici all'interno del "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari" tipizzati e individuati dal PPR e dei contesti identitari", che si elencano di seguito.

In territorio comunale di Onani:

- circa 1790 m ad est della Turbina OS 03 un nuraghe anonimo, denominato Nuragheddu nella cartografia (ID UNIVOCO 2556);

In territorio comunale di Bitti:

- circa 280 m a nord del tracciato del cavidotto un nuraghe anonimo, denominato Ortuidda nella cartografia (ID UNIVOCO 1933);
- circa 1930 m a sud del tracciato del cavidotto un nuraghe anonimo, denominato Curtu nella cartografia (ID UNIVOCO 1935);

In territorio comunale di Buddusò:

- circa 2200 m a sud del tracciato del cavidotto le Domus de Janas Molinu (ID UNIVOCO 410);
- circa 1100 m a sud del tracciato del cavidotto un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 3369);
- circa 1730 m a sud- ovest del tracciato del cavidotto e della sottostazione di Buddusò un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 3359);
- circa 1540 m a sud- ovest del tracciato del cavidotto e della sottostazione di Buddusò un nuraghe anonimo, denominato Ziu Garolu nella cartografia (ID UNIVOCO 3358);
- circa 1320 m a nord del tracciato del cavidotto un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 3355);
- circa 900 m a est del tracciato del cavidotto un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 3354);
- circa 1500 m a nord-ovest del tracciato del cavidotto il nuraghe Teltoro (ID UNIVOCO 8);

#### A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

##### *A.2.1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (D.Lgs 50/2016 art. 25)*

A seguito di quanto già espresso dalla scrivente con la succitata nota prot. 3132 del 4.3.2021 la Relazione archeologica, e l'allegata Carta del Potenziale archeologico, individuano aree con potenziale archeologico 5 e 8, quindi a rischio archeologico Medio e Alto.



Si rappresenta che nel Computo Metrico (Elaborato DOS6c\_A003\_rev2), sono previsti interventi di scoticamento per 48.797 mc (Voce 2), scavi di sbancamento per 12.059 mc (Voce 3), scavi a larga sezione per 19.260 mc (Voce 4) e di scavo a sezione ristretta per 17.345 mc (Voce 5).

Quanto appena rappresentato definisce per il progetto un rischio archeologico complessivo medio-alto, con varie aree a rischio alto; il pericolo quindi del danneggiamento e depauperamento del patrimonio archeologico, sia quello noto che quello ancora sepolto, appare alto.

#### A.3 Giudizio sulla documentazione integrativa

In riferimento a quanto richiesto da questo Ufficio con prot. 3132 del 4.3.2021 e dall'allora competente Servizio V della DG- ABAP con prot. 8522 del 16.3.2022, si comunica quanto segue.

La Relazione archeologica è stata integrata secondo quanto richiesto.

Relativamente al Piano delle Indagini delle Indagini archeologiche questo è stato presentato con nota prot. n. 2022/15 del 14.2.2022 del proponente e agli atti di questo Ufficio con prot. 1743 del 15.2.2022 (Allegato 1) e autorizzato con nota prot. 3835 del 28.3.2022 della scrivente (Allegato 2). L'avvio delle indagini richieste è stato comunicato con nota prot. n. 2022/29 del 13.4.2022 del proponente, recante la notizia dell'avvio delle Indagini Archeologiche e agli atti di questo Ufficio con prot. 4858 del 14.4.2022 (Allegato 3). Gli scavi sono stati effettuati nell'Aprile 2022, e l'esito è stato comunicato alla scrivente proponente (ma non presentato in occasione della presente procedura) con nota prot. n. 2022/52 del 6.6.2022 del proponente e agli atti di questo Ufficio con prot. 7354 del 7.6.2022 (Allegato 4).

Le indagini sono state eseguite presso gli aerogeneratori OS1 (8 saggi della misura di 4\*4 m), OS2 (7 saggi della misura di 4\*4 m) e OS3 (7 saggi della misura di 4\*4 m) in Comune di Onani e la Sottostazione elettrica (11 saggi della misura di 4\*4 m) in Comune di Buddusò, secondo le direttive di questo Ufficio. Si comunica pertanto che, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016, in tutti i casi i saggi hanno dato esito negativo.

In relazione all'Analisi della viabilità utilizzata per il trasporto degli aerogeneratori (Elaborato SIA-ALL-P\_1\_rev0) si rappresenta che, per quanto i lavori siano di scarsa entità, la valutazione degli impatti sul patrimonio archeologico sia basata esclusivamente sulla distanza dai beni archeologici noti (non risulta documentazione della ricognizione diretta dei luoghi da parte di un archeologo) e per questo non esaustiva per la tutela di eventuali contesti di interesse archeologico non noti in letteratura e agli atti.

La Carta del Tremolio dell'ombra (Tavola 13\_I\_rev1) mostra che il Nuraghe Liugheri è interessato da un arco di tempo compreso tra le 10 e le 30 di ombra all'anno, il Nuraghe e la Tomba di Giganti S'Ervore di 10 ore.

L'Analisi degli effetti della rottura degli organi rotanti (Elaborato DOS6c\_A010\_rev0) individua il valore della gittata della pala in seguito alla rottura dell'attacco mozzo-pala, aumentata della distanza della punta della pala rispetto al baricentro, in 172,36 m, valore che esclude effetti negativi sul patrimonio archeologico.

#### A.4 Conclusioni relative al patrimonio archeologico

Si ricorda che, in base a quanto disposto dall'allegato alla deliberazione n. 41/11 del 07.08.2015 della Regione Autonoma della Sardegna (applicabile al presente procedimento per esplicita previsione della deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 59/90 del 27.11.2020 che la abroga, in quanto avviato in data 28.10.2020, quindi precedentemente alla pubblicazione di quest'ultima deliberazione), gli aerogeneratori in progetto, considerata l'altezza al mozzo superiore a 51 m e il diametro del rotore maggiore di 51 m per un'altezza totale di 200 m, sono da considerarsi di grande taglia, motivo per cui individuano un'area di non idoneità, corrispondente a un buffer di 1600 m dai rotor, all'interno della quale non devono ricadere beni culturali di interesse archeologico (artt. 10, 12 e 13 D.Lgs. n. 42 del 2004) e le zone di interesse archeologico (art. 142, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 42 del 2004), nonché le Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale così come elencati all'art. 48, comma 1, lett. a), NTA del Piano Paesaggistico Regionale. Nella Relazione Paesaggistica-Integrazioni (Elaborato SIA-ALL-C\_INT\_rev0), Tab.1, si afferma che ricadono in questo Buffer la Tomba dei Giganti e il Nuraghe Liugheri, Pozzo sacro e Tomba dei Giganti Muros D'Avria e Nuraghe e Tomba di Giganti S'Ervore. Si rappresenta inoltre che anche il nuraghe e la tomba di giganti di



Otziddai, nonché l'insediamento nuragico e quello romano di Liugheri, tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1, ricadono all'interno del Buffer di 1600 m delle turbine OS 03, OS 04, OS 05 e OS 06.

L'elaborato Fotosimulazioni- Parco Eolico Onanie e cumulo con altri parchi eolici esistenti (denotato dal codice SIA-ALL-C\_\_1-1-4) esamina l'impatto visivo dell'impianto in oggetto e di quelli in progettazione prendendo in considerazione 43 punti di ripresa, di cui 18 di interesse archeologico. L'impatto appare di rilievo nel caso del Nuraghe Liugheri, della Tomba di Giganti omonima, del Nuraghe S'Ervore, della Tomba di Giganti omonima, del Nuraghe Salamitzi, del Nuraghe Otziddai, del Nuraghe Anonimo ID 2557 e del Nuraghe Nuragheddu. Gli aerogeneratori sono inoltre ben visibili, anche se più in lontananza, dal Menhir S'Ispatula, dal Nuraghe Chellai, della Tomba megalitica o Allè Couverte di Monte Prana e Muraglia Megalitica di Monte Prana, dall'insediamento nuragico di Sa Icchedda, dal Nuraghe Thorra, dalla Tomba di Giganti omonima. Nel caso del Pozzo Sacro Muros d'Avria, della Tomba di Giganti omonima (da cui si evince comunque la visibilità di 3 aerogeneratori) i punti di ripresa, posti in punti di minima osservazione, o addirittura coperti dal monumento stesso, non permettono una corretta rappresentazione della realtà. Si nota invece un notevole l'effetto foresta sul Nuraghe Chellai (circondato, solo verso nord-est, da 13 aerogeneratori), Nuraghe Otziddai (circondato, solo verso sud-ovest, da 9 aerogeneratori) e dall'insediamento nuragico di Sa Icchedda (da cui sono visibili 17 aerogeneratori).

Dalla Tab.1 della succitata Relazione Paesaggistica e della Tav. 13.n si evince inoltre che da 17 beni archeologici sono visibili 6 pale, da 6 beni 4 pale e da 12 beni 3 pale. In relazione invece all'effetto cumulativo con gli altri parchi in protetto le Tab.3-4 della medesima Relazione paesaggistica, letta sinotticamente alla Tav. 19.a- Carta della Intervisibilità del parco eolico con altri parchi eolici esistenti e in fase di VIA (buffer 10,3 km), confermano che Nuraghe Chellai è interessato da dalla visibilità di 14 aerogeneratori (Impatto Cumulativo Medio), Nuraghe Otziddai e Nuraghe Anonimo 2557 di 8 (Impatto Cumulativo Basso), Tomba megalitica e Muraglia megalitica di Monte Prana di 11 (Impatto Cumulativo basso), Insediamento nuragico di Sa Icchedda 17 (Impatto Cumulativo medio/alto), Nuraghe Thorra 9 (Impatto Cumulativo Basso), Tomba di Giganti Thorra 11 (Impatto Cumulativo basso).

Tali dati sono confermati dall'analisi, mediante navigazione con il software Google Earth, del "Modello 3 D del Parco Eolico" (Elaborato ALL-Q.INT Rev0), trasmesso da codesta Soprintendenza Speciale, e incrociandone i dati con analoghi elaborati prodotti nella progettazione di altri parchi eolici (nello specifico Parchi Eolici "Nule e Benetutti", "Bitti- Terenass" e "Gomorra", sottoposti a VIA Nazionale), che pure non includono tutte gli impianti eolici di cui è stata presentata istanza di autorizzazione (manca ad esempio l'"Impianto Eolico Osidda", sottoposto a VIA Regionale).

Quanto rappresentato nella Relazione archeologica, nel parere di questa Soprintendenza nota prot. 3132 del 4.3.2021, in particolare al punto A.1, e nella presente nota, in particolare ai punti A.2.1 e A.4, concorre a evidenziare la ricchezza di beni archeologici all'interno delle aree oggetto dei lavori e dell'area vasta.

A ciò si deve aggiungere che indagini compiute nell'ambito di altri progetti già istruiti o ancora in corso di istruttoria da parte di questo Ufficio, nel medesimo ambito territoriale di quello in oggetto, hanno censito oltre 350 beni archeologici nei territori comunali interessati dai lavori in oggetto e dalla relativa area vasta.

Il rischio archeologico del progetto, così come esplicitato al punto A.2.1 della presente note, può essere considerato medio-alto. L'area in progetto presenta, infatti, un'altissima densità archeologica e si delinea pertanto un forte impatto sul patrimonio archeologico, sia quello noto, caratterizzato dal grande numero di siti archeologici di tutte le epoche e funzioni, sia quello sepolto e non ancora conosciuto, a forte rischio in considerazione della grande estensione e della notevole profondità degli interventi di scavo previsti. Tale impatto negativo e significativo non è mitigato, se non nei punti più direttamente interessati dalle opere da realizzarsi, dall'esito negativo dei succitati saggi archeologici intercorsi.

Inoltre l'installazione degli aerogeneratori interromperebbe la continuità funzionale e visiva esistente da sempre tra questi monumenti, alterandone di conseguenza il relativo contesto di giacenza nelle sue forme naturali fin qui preservatesi con la costruzione di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica le cui strutture nulla hanno di connesso con lo stesso contesto, se non la sovrachante altezza e intervisibilità, che



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, Sassari – Tel. 079 2067410

PEC: [sabap-ss@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ss@pec.cultura.gov.it)

PEO: [sabap-ss@cultura.gov.it](mailto:sabap-ss@cultura.gov.it)

genererebbe una alterata percezione degli stessi beni culturali nel loro rapporto funzionale come sopra descritto.

Per le ragioni sopra esposte quindi la realizzazione del parco eolico in progetto risulta altamente critica, tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del relativo contesto di giacenza come sopra descritto. Per la tutela del patrimonio archeologico si deve comunque prevedere che, qualora il progetto fosse autorizzato, nelle restanti aree non oggetto delle integrazioni sopra richieste, gli interventi che comportino scavi a quote diversa da quelle occupate da manufatti esistenti, dovranno essere effettuati sotto la costante sorveglianza di un professionista archeologo a ciò incaricato, con spese a gravare sul committente.

Come anche, che qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questa Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

Si allegano:

- Allegato 1- Piano delle Indagini delle Indagini archeologiche questo è stato presentato con nota prot. n. 2022/15 del 14.2.2022 del proponente (agli atti di questo Ufficio con prot. 1743 del 15.2.2022);
- Allegato 2- Nota prot. 3835 del 28.3.2022 della scrivente, recante l'autorizzazione al Piano delle indagini;
- Allegato 3- Comunicazione dell'avvio delle indagini, nota prot. n. 2022/29 del 13.4.2022 del proponente, agli atti di questo Ufficio con prot. 4858 del 14.4.2022;
- Allegato 4- Comunicazione dell'esito negativo dei saggi archeologici con nota prot. n. 2022/52 del 6.6.2022 del proponente, agli atti di questo Ufficio con prot. 7354 del 7.6.2022.

## **ALLEGATO B**

### **Aree funzionali Patrimonio Architettonico e Paesaggio**

#### *B.1. Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento*

Si confermano i contenuti di cui al punto B.1 del parere di questo Ufficio prot. n.3132 del 04.3.2021, con la seguente precisazione.

Con nota prot. n. 56168 del 11.11.2022, redatta anche sulla scorta della documentazione integrativa proposta dal richiedente, il Servizio Tutela del Paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Est ha chiarito che l'area individuata per la realizzazione della stazione utenza (nel territorio comunale di Buddusò) è attualmente boscata, ed è da ritenersi pertanto tutelata ai sensi dell'art.142 c.1 lettera g) del D.Lgs 42/2004.

#### *B.2 Conclusioni relative alla tutela del patrimonio architettonico e paesaggistico*

Il progetto prevede l'installazione di 6 aerogeneratori di 206m di altezza con relative piazzole, situati nel Comune di Onanì su terreni tutelati sotto il profilo paesaggistico come zone ad uso civico, e collegati tramite cavidotti interrati a una stazione utenza da realizzarsi nel territorio comunale di Buddusò. Gli aerogeneratori in progetto saranno connessi tra loro e al sistema viario principale tramite strade di servizio, da realizzarsi in parte





*ex novo* e in parte tramite l'adeguamento dei percorsi rurali esistenti. Per il trasporto dei macchinari *in situ* sono inoltre previste modifiche della viabilità pubblica che collega il cantiere al porto di Oristano.

Il richiedente ha introdotto alcune modifiche rispetto al progetto già esaminato in prima istanza (nostra nota prot. n.3132/2021), che consistono in sintesi nell'eliminazione dell'area individuata per l'alloggiamento del futuro sistema di accumulo energetico, nello spostamento del tracciato del cavidotto di collegamento alla RTN per un tratto di circa 280m, al fine di evitare la sua interferenza con la colonia penale di Mamone, e nell'aumento della potenza degli aerogeneratori, senza tuttavia variarne l'altezza complessiva.

Il sito proposto per l'installazione è caratterizzato da una completa naturalità rurale, in cui i pascoli si alternano ad aree coperte da bosco e macchia. L'elemento antropico è rappresentato principalmente dagli stabilimenti della colonia penale di Mamone e da diverse emergenze archeologiche.

A più ampia scala, si rileva che l'impianto si inserirebbe in una fascia di territorio definita a nord dal Parco Naturale Regionale di Tepilora e a sud dal Parco Geominerario della Sardegna, a breve distanza da quest'ultimo. Nell'intera area vasta si registra una densità abitativa molto bassa, mentre prevalgono gli scenari naturali o semi-naturali. L'infrastrutturazione è costituita essenzialmente dalle tortuose strade provinciali 3 e 50, a due corsie, e da sentieri rurali di ridotte dimensioni. Sono presenti inoltre alcune linee elettriche e turbine eoliche di piccola taglia (cosiddetto minieolico). L'ambito è caratterizzato da un'orografia aspra e accidentata di selvaggia bellezza, che offre diversi punti elevati dall'ampia visuale, e dominato dal Monte Albo, elemento paesaggistico di grande valore figurativo e ambientale.

I caratteri descritti inducono a considerare questo ambito paesaggistico di particolare pregio, in contrasto con quanto auspicato in merito al corretto inserimento degli impianti eolici dalle linee guida nazionali e regionali, che ne privilegiano la localizzazione in aree di minore pregio o degradate. Si sottolinea inoltre che la scelta di localizzare l'impianto in una zona scarsamente infrastrutturata all'interno dell'isola comporterebbe un aumento delle opere occorrenti alla sua messa in esercizio (e dunque un aumento delle previste trasformazioni dei luoghi), per la necessità di adeguamento o di nuova costruzione di collegamenti ai servizi esistenti.

La realizzazione dell'impianto determinerebbe in primo luogo un apprezzabile consumo di suolo, dato sia dagli stessi aerogeneratori con le relative fondazioni, sia dalle opere accessorie quali piazzole, strade di collegamento, cavidotti e stazione utenza. L'insieme di tali manufatti, sia fuori terra che interrati, comporterebbe una riduzione della copertura vegetativa e della capacità d'uso agricolo dei terreni, a detrimento dell'assetto rurale del paesaggio. Questo aspetto è particolarmente rilevante se si considera che l'impianto si collocherebbe pressoché integralmente su aree tutelate sotto il profilo paesaggistico in virtù delle loro qualità naturali e ambientali: la stazione utenza su terreni coperti da boschi e gli aerogeneratori su zone gravate da uso civico. L'impatto sarebbe amplificato inoltre dalla considerevole altezza degli aerogeneratori proposti (206m complessivi), che necessitano conseguentemente di fondazioni e piazzole di grandi dimensioni e di condizioni speciali di trasporto.

La grandezza delle turbine costituirebbe una criticità anche dal punto di vista visivo-percettivo, sia in relazione all'area vasta, poiché renderebbe eccezionalmente ampio il bacino di visibilità potenziale dell'impianto, sia sulle brevi distanze, in quanto completamente fuori scala rispetto al tessuto agricolo e all'edificato esistente e capace di qualificarsi come un elemento incombente in relazione alla stessa orografia dei luoghi. La sproporzione tra le caratteristiche dimensionali dell'impianto e del suo contesto risulterebbe particolarmente evidente in relazione ai beni culturali, architettonici e archeologici, più prossimi. Questi rappresentano oggi delle emergenze di spicco



nel quadro naturale circostante, mentre sarebbero sovrastati dalle torri eoliche, perdendo la propria relazione, sia figurativa che di senso, con il contesto. Si veda quanto esposto in proposito anche nel paragrafo A.4 della presente relazione.

Si deve inoltre evidenziare che la zona in esame è interessata dal progetto di diversi altri impianti eolici con aerogeneratori di analoghe dimensioni, alcuni dei quali hanno già ricevuto una valutazione negativa da parte di questo Ufficio. L'insieme delle proposte rappresenta uno scenario di notevole densità potenziale delle turbine nel medesimo ambito territoriale relativamente ristretto, prefigurando la generazione di un vero e proprio "effetto selva" e la progressiva trasformazione del paesaggio rurale, ad oggi di particolare pregio, in un paesaggio industriale. A ciò si aggiunge che tutti i progetti già esaminati o attualmente in esame presso questo Ufficio prevedono la costruzione di sottostazioni elettriche nella stessa ristretta porzione del territorio comunale di Buddusò, nei pressi della stazione Terna di prossima realizzazione, in assenza - apparentemente - di un coordinamento e di una programmazione dell'assetto complessivo dell'area.

#### **PARERE ENDOPROCEDIMENTALE**

Facendo seguito al parere precedentemente espresso in merito al medesimo intervento (nota prot. n.3132 del 04.3.2021 ), esaminata la documentazione – anche integrativa – resa disponibile dal proponente, tenuto conto della situazione vincolistica delle aree interessate e del quadro normativo vigente, questa Soprintendenza esprime parere negativo alla realizzazione dell'intervento in progetto per i motivi esposti nei paragrafi A.4 "Conclusioni relative alla tutela del patrimonio archeologico" e B.2 "Conclusioni relative alla tutela del patrimonio architettonico e paesaggistico" della presente relazione.

Si ritiene che le problematiche evidenziate non possano essere superate apportando delle modifiche al progetto in esame, ma esclusivamente tramite la completa riprogettazione dell'intervento, a partire dalla scelta della localizzazione.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni che vorrà assumere in merito codesta Soprintendenza Speciale.

GiM - FF

Il Soprintendente  
Prof. Arch. Bruno Billeci  
*Firmato digitalmente*





*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA  
DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

*Alla* Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

*Oggetto:* **[ID\_VIP: 5641] PROVINCIA DI NUORO (Comuni di Bitti e Onani) – PROVINCIA DI SASSARI (Comune di Buddusò): Progetto di un parco eolico denominato "ONANIE", composto da n. 6 aerogeneratori con potenza complessiva di 33,6 MW e opere connesse – PROVINCIA DI ORISTANO (Comune di Santa Giusta) – Porto di Oristano  
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA (PNIEC)  
Proponente: Sardeolica S.r.l.  
Contributo istruttorio**

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. 5840 del 18.11.2022, esaminata la documentazione pubblicata sul sito *web* del MASE e considerato quanto rappresentato della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con nota prot. 44153 del 15.12.2022, acquisita agli atti in pari data al prot. 6972, e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con nota prot. 5990 del 20.04.2023, acquisita agli atti con prot. 6152 del 21.04.2023, con particolare riferimento alle valutazioni sulla documentazione integrativa depositata dal Proponente inerente l'Area Funzionale Patrimonio Archeologico, si comunica quanto segue.

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, nel citato parere, specifica che *"I documenti integrativi SIA-ALL-P.INT e SIA-ALL-P.1 analizzano l'opzione di trasporto degli elementi dal Porto industriale di Oristano, in comune di Santa Giusta, al sito identificato per l'impianto e descrivono le necessarie opere di adattamento dell'assetto stradale con riferimento all'assetto dei vincoli archeologici e paesaggistici nell'areale di riferimento. Il documento SIA-ALL-P.1 chiarisce che il trasporto degli aerogeneratori su strada avrà inizio dal Porto di Oristano e non già dal Porto di Olbia come inizialmente ipotizzato in alternativa"* Inoltre riguardo al territorio *"il tragitto percorrerà, dal porto di Oristano, le seguenti arterie: SP49, SS131. Le modifiche stradali riguarderanno, dal porto industriale, la rimozione di alcune porzioni di aiuole, guard-rail e cartelli stradali lungo il tragitto"*. La Soprintendenza non ravvisa però *"motivi ostativi alla realizzazione delle opere connesse al transito stradale degli elementi componenti gli aerogeneratori, condizionandone la fattibilità al ripristino dello stato dei luoghi"*.

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, nel citato parere, evidenzia che *"la relazione archeologica è stata integrata secondo quanto richiesto"* e che il Proponente ha presentato il Piano delle indagini archeologiche, a seguito del precedente parere espresso con prot. 3132 del 04.03.2021, confermato da questo Servizio II con prot. 8238 del 12.03.2021, considerando l'intera area di progetto, in relazione ai diversi punti di intervento, a rischio archeologico medio, medio-alto o alto. Nello specifico l'Ufficio Territoriale ha comunicato che *"Le indagini sono state eseguite presso gli aerogeneratori OS1 (8 saggi della misura di 4\*4 m), OS2 (7 saggi della misura di 4\*4 m) e OS3 (7 saggi della misura di 4\*4 m) in Comune di Onani e la Sottostazione elettrica (11 saggi della misura di 4\*4 m) in Comune di Buddusò, secondo le direttive di questo Ufficio. Si comunica pertanto che, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016, in tutti i casi i saggi hanno dato esito negativo"* rappresentando però che *"In relazione all'Analisi*



della viabilità utilizzata per il trasporto degli aerogeneratori (Elaborato SIA-ALL-P\_1\_rev0) [...], per quanto i lavori siano di scarsa entità, la valutazione degli impatti sul patrimonio archeologico sia basata esclusivamente sulla distanza dai beni archeologici noti (non risulta documentazione della ricognizione diretta dei luoghi da parte di un archeologo) e per questo non esaustiva per la tutela di eventuali contesti di interesse archeologico non noti in letteratura e agli atti. La Carta del Tremolio dell'ombra (Tavola 13\_1\_rev1) mostra che il Nuraghe Liugheri è interessato da un arco di tempo compreso tra le 10 e le 30 di ombra all'anno, il Nuraghe e la Tomba di Giganti S'Ervore di 10 ore. L'Analisi degli effetti della rottura degli organi rotanti (Elaborato DOS6c\_A010\_rev0) individua il valore della gittata della pala in seguito alla rottura dell'attacco mozzo-pala, aumentata della distanza della punta della pala rispetto al baricentro, in 172,36 m, valore che esclude effetti negativi sul patrimonio archeologico”.

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro evidenzia che “in base a quanto disposto dall'allegato alla deliberazione n. 41/11 del 07.08.2015 della Regione Autonoma della Sardegna [...] gli aerogeneratori in progetto, considerata l'altezza al mozzo superiore a 51 m e il diametro del rotore maggiore di 51 m per un'altezza totale di 200 m, sono da considerarsi di grande taglia, motivo per cui individuano un'area di non idoneità, corrispondente a un buffer di 1600 m dai rotor, all'interno della quale non devono ricadere beni culturali di interesse archeologico (artt. 10, 12 e 13 D. Lgs. n. 42 del 2004) e le zone di interesse archeologico (art.142, comma 1, lettera m) del D. Lgs. n. 42 del 2004), nonché le Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale così come elencati all'art. 48, comma 1, lett. a), NTA del Piano Paesaggistico Regionale”.

Inoltre, nella “Relazione Paesaggistica-Integrazioni (Elaborato SIA-ALL-C\_INT\_rev0), Tab.1, si afferma che ricadono in questo Buffer la Tomba dei Giganti e il Nuraghe Liugheri, Pozzo sacro e Tomba dei Giganti Muros D'Avria e Nuraghe e Tomba di Giganti S'Ervore [...] anche il nuraghe e la tomba di giganti di Otziddai, nonché l'insediamento nuragico e quello romano di Liugheri, tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1, ricadono all'interno del Buffer di 1600 m delle turbine OS 03, OS 04, OS 05 e OS 06” e “L'elaborato Fotosimulazioni- Parco Eolico Onanie e cumulo con altri parchi eolici esistenti (denotato dal codice SIA-ALL-C\_\_1-1-4) esamina l'impatto visivo dell'impianto in oggetto e di quelli in progettazione prendendo in considerazione 43 punti di ripresa, di cui 18 di interesse archeologico. L'impatto appare di rilievo nel caso del Nuraghe Liugheri, della Tomba di Giganti omonima, del Nuraghe S'Ervore, della Tomba di Giganti omonima, del Nuraghe Salamitzi, del Nuraghe Otziddai, del Nuraghe Anonimo ID 2557 e del Nuraghe Nuragheddu. Gli aerogeneratori sono inoltre ben visibili, anche se più in lontananza, dal Menhir S'Ispatula, dal Nuraghe Chellai, della Tomba megalitica o Allè Couverte di Monte Prana e Muraglia Megalitica di Monte Prana, dall'insediamento nuragico di Sa Icchedda, dal Nuraghe Thorra, dalla Tomba di Giganti omonima. Nel caso del Pozzo Sacro Muros d'Avria, della Tomba di Giganti omonima (da cui si evince comunque la visibilità di 3 aerogeneratori) i punti di ripresa, posti in punti di minima osservazione, o addirittura coperti dal monumento stesso, non permettono una corretta rappresentazione della realtà. Si nota invece un notevole l'effetto foresta sul Nuraghe Chellai (circondato, solo verso nord-est, da 13 aerogeneratori), Nuraghe Otziddai (circondato, solo verso sud-ovest, da 9 aerogeneratori) e dall'insediamento nuragico di Sa Icchedda (da cui sono visibili 17 aerogeneratori)”.

Infine dalla “Tab.1 della succitata Relazione Paesaggistica e della Tav. 13.n si evince inoltre che da 17 beni archeologici sono visibili 6 pale, da 6 beni 4 pale e da 12 beni 3 pale. In relazione invece all'effetto cumulativo con gli altri parchi in protetto le Tab.3-4 della medesima Relazione paesaggistica, letta sinotticamente alla Tav. 19.a- Carta della Intervisibilità del parco eolico con altri parchi eolici esistenti e in fase di VIA (buffer 10,3 km), confermano che Nuraghe Chellai è interessato da dalla visibilità di 14 aerogeneratori (Impatto Cumulativo Medio), Nuraghe Otziddai e Nuraghe Anonimo 2557 di 8 (Impatto Cumulativo Basso), Tomba megalitica e Muraglia megalitica di Monte Prana di 11 (Impatto Cumulativo basso), Insediamento nuragico di Sa Icchedda 17 (Impatto Cumulativo medio/alto), Nuraghe Thorra 9 (Impatto Cumulativo Basso), Tomba di Giganti Thorra 11 (Impatto Cumulativo basso). Tali dati sono confermati dall'analisi, mediante navigazione con il software Google Earth, del “Modello 3 D del Parco Eolico” (Elaborato ALL-Q.INT Rev0), trasmesso da codesta Soprintendenza Speciale, e incrociandone i dati con analoghi elaborati prodotti nella progettazione di altri parchi eolici (nello specifico Parchi Eolici “Nule e Benetutti”, “Bitti- Terenass” e “Gomorraeta”, sottoposti a VIA Nazionale), che pure non includono tutte gli impianti eolici di cui è stata presentata istanza di autorizzazione (manca ad esempio l'“Impianto Eolico Osidda”, sottoposto a VIA Regionale)”.

La Soprintendenza quindi, richiamando la precedente nota prot. 3132 del 04.03.2021, evidenzia “la ricchezza di beni archeologici all'interno delle aree oggetto dei lavori e dell'area vasta” aggiungendo a ciò che le “indagini compiute nell'ambito di altri progetti già istruiti o ancora in corso di istruttoria [...], nel medesimo ambito territoriale di quello in oggetto, hanno censito oltre 350 beni archeologici nei territori comunali interessati dai lavori in oggetto e dalla relativa area vasta”.



Il rischio archeologico del progetto viene quindi considerato dall'Ufficio territoriale competente medio-alto. L'area in progetto presenta, infatti, *“un'altissima densità archeologica e si delinea pertanto un forte impatto sul patrimonio archeologico, sia quello noto, caratterizzato dal grande numero di siti archeologici di tutte le epoche e funzioni, sia quello sepolto e non ancora conosciuto, a forte rischio in considerazione della grande estensione e della notevole profondità degli interventi di scavo previsti. Tale impatto negativo e significativo non è mitigato, se non nei punti più direttamente interessati dalle opere da realizzarsi, dall'esito negativo dei succitati saggi archeologici intercorsi”*.

Inoltre *“l'installazione degli aerogeneratori interromperebbe la continuità funzionale e visiva esistente da sempre tra questi monumenti, alterandone di conseguenza il relativo contesto di giacenza nelle sue forme naturali fin qui preservatesi con la costruzione di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica le cui strutture nulla hanno di connesso con lo stesso contesto, se non la soverchiante altezza e intervisibilità, che genererebbe una alterata percezione degli stessi beni culturali nel loro rapporto funzionale [...] quindi la realizzazione del parco eolico in progetto risulta altamente critica, tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del relativo contesto di giacenza [...]”*.

Infine la Soprintendenza, nell'esprimere parere negativo in merito alla realizzazione dell'opera, per la tutela del patrimonio archeologico, raccomanda che *“si deve comunque prevedere che, qualora il progetto fosse autorizzato, nelle restanti aree non oggetto delle integrazioni sopra richieste, gli interventi che comportino scavi a quote diversa da quelle occupate da manufatti esistenti, dovranno essere effettuati sotto la costante sorveglianza di un professionista archeologo a ciò incaricato, con spese a gravare sul committente”* e che *“qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questa Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti”*.

Tutto ciò premesso e considerato, **questo Servizio concorda con la Soprintendenza nell'esprimere parere negativo alla realizzazione dell'opera in progetto** per le ragioni sopra esposte, visto, peraltro, il sommarsi delle criticità sotto il profilo archeologico a quelle sotto il profilo paesaggistico. Si concorda anche con la necessità che – in caso di superamento del parere negativo – tutte le attività di scavo siano sottoposte a sorveglianza archeologica continuativa in corso d'opera.

Il Responsabile dell'istruttoria:

Arch. Giuliana Aiello

(tel. 06/67234719 – [giuliana.aiello@cultura.gov.it](mailto:giuliana.aiello@cultura.gov.it))

*Giuliana Aiello*

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

dott. Luigi La Rocca

IL DELEGATO

Dott. Lino Traini

*Lino Traini*





*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA  
DG-ABAP - SERVIZIO III

*Alla* Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

*Oggetto:* [ID VIP: 5641] Buddusò (SS) Bitti e Onani (NU) - Progetto di un impianto eolico denominato "Onanie"  
composto da 6 aerogeneratori con potenza complessiva di 33,6 MW e opere connesse.  
Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006, art. 23 – VIA - PNIEC  
Proponente: Sarda eolica S.r.l.  
Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 5840 del 18/11/2022, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con nota prot. n. 5990 del 20/04/2023 e precedentemente con nota prot. n. 3132 del 05.03.2021, a seguito di disamina del progetto sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, poiché non si rilevano impatti significativi dell'intervento sui beni culturali architettonici presenti nell'area, non si rilevano aspetti di competenza di questo Servizio.

Il funzionario responsabile della U.O.1  
Arch. Irene De Simone

per il Dirigente del Servizio III  
Arch. Esmeralda Valente

il funzionario architetto  
Arch. Alessandra Mele

(giusta delega prot. n. 15274/26.04.2023)

